

DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE

N° 129 DEL 21/10/2016

OGGETTO

Indizione di gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi per l'Agenzia, rami diversi, durata triennale.

IL DIRETTORE GENERALE
Luca Marchesi

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014

visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DIRETTORE S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
Paola Segato	Paola Segato

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Anna Toro

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 03.07.2015
- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 31.12.2015 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di ARPA, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016;
- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";

PREMESSO che i contratti per i servizi assicurativi stipulati per la durata di cinque anni sono in scadenza al 31 dicembre 2016;

CONSIDERATO che è necessario pertanto indire una procedura di gara aperta, finalizzata all'acquisizione dei servizi assicurativi relativi alle seguenti polizze:

Lotto	Cod. CIG	Importo complessivo IMPONIBILE <u>annuale</u> a base d'asta	Importo complessivo IMPONIBILE <u>triennale</u> a base d'asta
1) Polizza ALL RISKS	6828210126	€ 41.000,00	€ 123.000,00
2) Polizza RCT/RCO	6828243C5E	€ 40.000,00	€ 120.000,00
3) Polizza RC PATRIMONIALE (colpa lieve)	6828259993	€ 11.500,00	€ 34.500,00
4) Polizza INFORTUNI CONDUCENTI	6828289257	€ 3.000,00	€ 9.000,00
5) Polizza TUTELA LEGALE	68282989C2	€ 18.000,00	€ 54.000,00
6) Polizza INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DI DIRETTORI E DIPENDENTI IN MISSIONE	6828324F35	€ 5.000,00	€ 15.000,00
7) Polizza CORPI NATANTI	682833584B	€ 10.000,00	€ 30.000,00
8) Polizza RCA	6828353726	€ 20.000,00	€ 60.000,00
totale		€ 148.500,00	€ 445.500,00

DATO ATTO che detta procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI i seguenti documenti:

- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolati, schede di offerta economica e schede di offerta tecnica degli 8 lotti in gara;

RILEVATO che l'ammontare complessivo imponibile dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata è di € 519.750,00 compresa eventuale proroga e i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008;

CONSIDERATO che, nel rispetto dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016 occorre dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale dell'ARPA FVG e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;

ATTESO di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 6, dello Statuto dell'ARPA FVG, ai sensi del quale in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Direttore Amministrativo;

VISTO il parere di legittimità del Direttore Amministrativo

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa

- 1) di indire, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gara d'appalto a procedura aperta finalizzata all'acquisizione dei servizi assicurativi di durata triennale, relativi ai seguenti rami:

Lotto	Cod. CIG	Importo complessivo IMPONIBILE <u>annuale a base</u> d'asta	Importo complessivo IMPONIBILE <u>triennale a</u> base d'asta
1) Polizza ALL RISKS	6828210126	€ 41.000,00	€ 123.000,00
2) Polizza RCT/RCO	6828243C5E	€ 40.000,00	€ 120.000,00
3) Polizza RC PATRIMONIALE (colpa lieve)	6828259993	€ 11.500,00	€ 34.500,00
4) Polizza INFORTUNI CONDUCENTI	6828289257	€ 3.000,00	€ 9.000,00
5) Polizza TUTELA LEGALE	68282989C2	€ 18.000,00	€ 54.000,00
6) Polizza INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DI DIRETTORI E DIPENDENTI IN MISSIONE	6828324F35	€ 5.000,00	€ 15.000,00
7) Polizza CORPI NATANTI	682833584B	€ 10.000,00	€ 30.000,00
8) Polizza RCA	6828353726	€ 20.000,00	€ 60.000,00
totale		€ 148.500,00	€ 445.500,00

- 2) di stabilire che la procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) di dare atto che l'ammontare complessivo imponibile dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata è di € 519.750,00 compresa eventuale proroga tecnica per sei mesi;
- 4) di approvare il Disciplinare di gara e relativi allegati e i Capitolati, le schede di offerta tecnica e le schede di offerta economica degli 8 lotti in gara che formano parte integrante del presente provvedimento;

- 5) di dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, nel rispetto dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale dell'ARPA FVG e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;
- 6) di dare atto che la predetta spesa verrà imputata al conto 465.400 “Premi di assicurazione”.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO
(Anna Toro)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:48:42

IMPRONTA: 04021B3224102C96759E0ADBB0CBF20D98FAC772F8EABCAE12B5D1832473AB72
98FAC772F8EABCAE12B5D1832473AB723CCA406BB4EDB430346B8124038F10C4
3CCA406BB4EDB430346B8124038F10C48954A6DEEDE1DBAE988DD53A98F3CF80
8954A6DEEDE1DBAE988DD53A98F3CF80D2A47715960300274B2BF8AA49F3B26C

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

C.F. 02096520305

via Cairoli, n. 14 – 33057 Palmanova

Tel. 0432 1918111 Fax. 0432 1918120

PEC: arpa@certregione.fvg.it

Prot. _____

_____, __/__/2016

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Stazione appaltante:

ARPA del Friuli Venezia Giulia

Procedura:

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Indice

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI	4
1. STAZIONE APPALTANTE	4
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	4
ARPA FVG con sede legale in Via Cairoli, 14 - 33057 – PALMANOVA (UD), tel. 0432-1918111, fax 0432-1918120, email arpa@certregione.fvg.it, sito internet www.arpa.fvg.it	4
3. DESCRIZIONE DELL'APPALTO	4
4. OGGETTO DELL'APPALTO	4
5. PROCEDURA DELL'APPALTO	5
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	5
7. VALORE DELL'APPALTO	5
8. DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO	5
9. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	6
10. DOCUMENTAZIONE DI GARA	6
SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
11. SOGGETTI AMMESSI	7
12. R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI	7
13. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE	7
A) Requisiti di ordine generale	7
B) Requisiti di idoneità professionale	8
C) Requisiti di capacità economica-finanziaria	8
D) Requisiti di capacità tecnica-professionale	8
14. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8
15. AVVALIMENTO	9
16. SUBAPPALTO	9
17. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI	9
SEZIONE 3 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE	9
18. MODALITA' DI RECAPITO DELL'OFFERTA	9
19. CONTENUTO DEL PLICO ESTERNO	11
20. CONTENUTO DELLA "BUSTA A"	11
21. CONTENUTO DELLA "BUSTA B"	12
22. CONTENUTO DELLA "BUSTA C"	13
SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	13

23.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	13
24.	FORMULE PER L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	13
25.	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO.	14
	A) Sub parametro di natura qualitativa	14
	B) Sub parametri di natura quantitativa	15
26.	REQUISITI MINIMI DELL'OFFERTA TECNICA	15
27.	VARIANTI	16
28.	RIPARAMETRAZIONE	16
29.	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO	16
	Sub parametro Prezzo	16
30.	DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE	17
SEZIONE 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA		17
31.	FASE INIZIALE DI AMMISSIONE	17
32.	APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE TECNICHE	18
33.	APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE	18
34.	VERBALE DI GARA	19
35.	AGGIUDICAZIONE	19
36.	DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	19
37.	STIPULA DEL CONTRATTO	19
38.	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	20
SEZIONE 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI		21
39.	DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI	21
40.	RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI	21
41.	CAUSE DI ESCLUSIONE	21
42.	CLAUSOLA BROKER	21
43.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	22
44.	PROCEDURE DI RICORSO	22

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI

1. STAZIONE APPALTANTE

L' ARPA FVG con sede legale in Via Cairoli, 14 - 33057 – PALMANOVA (UD), tel. 0432-1918111, fax 0432-1918120, PEC arpa@certregione.fvg.it, sito internet www.arpa.fvg.it (bandi di gara) agisce quale Stazione Appaltante per la fase di scelta di contraente. Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso tali funzioni saranno svolte dall'Amministrazione Aggiudicatrice, individuata nell'ARPA FVG medesima.

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

ARPA FVG con sede legale in Via Cairoli, 14 - 33057 – PALMANOVA (UD), tel. 0432-1918111, fax 0432-1918120, email arpa@certregione.fvg.it, sito internet www.arpa.fvg.it

3. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Appalto di servizio; categoria del Servizio: 6; nomenclatura CPC: 81,812,814 – CPV: 66510000-8

4. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente bando disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice:

Lotto	Cod. CIG	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del
1) Polizza ALL RISKS	6828210126	31.12.2016	31.12.2019
2) Polizza RCT/RCO	6828243C5E	31.12.2016	31.12.2019
3) Polizza RC PATRIMONIALE (colpa lieve)	6828259993	31.12.2016	31.12.2019
4) Polizza INFORTUNI CONDUCENTI	6828289257	31.12.2016	31.12.2019
5) Polizza TUTELA LEGALE	68282989C2	31.12.2016	31.12.2019
6) Polizza INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DI DIRETTORI E DIPENDENTI IN MISSIONE	6828324F35	31.12.2016	31.12.2019
7) Polizza CORPI NATANTI	682833584B	31.12.2016	31.12.2019
8) Polizza RCA	6828353726	31.12.2016	31.12.2019

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. N. 50/2016.

La Stazione Appaltante da avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e considererà come non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione a una successiva procedura, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni che hanno impedito la presentazione dell'offerta nonché, secondo le indicazioni di cui all'art. 3.4 della Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.), l'esplicazione delle condizioni contrattuali che potrebbero assicurare, anche sulla base della pregressa esperienza maturata dal candidato, adeguata stabilità al rapporto contrattuale.

5. PROCEDURA DELL'APPALTO

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs.50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi annuali sotto indicati costituiscono pertanto basi d'asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l'esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d'asta sotto indicate.

7. VALORE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo IMPONIBILE dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata è di **€ 519.750,00** compresa eventuale proroga, e i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella Dichiarazione di Offerta Economica, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. N. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo, indicandoli in cifra fissa.

Le basi d'asta **IMPONIBILI** per ciascun lotto sono le seguenti (ai fini dell'offerta economica), come indicato nelle singole schede:

Lotto	Importo complessivo IMPONIBILE annuale a base d'asta	Importo complessivo IMPONIBILE triennale a base d'asta
1. Polizza ALL RISKS	€ 41.000,00	€ 123.000,00
2. Polizza RCT/RCO	€ 40.000,00	€ 120.000,00
3. Polizza RC PATRIMONIALE (colpa lieve)	€ 11.500,00	€ 34.500,00
4. Polizza INFORTUNI CONDUCENTI	€ 3.000,00	€ 9.000,00
5. Polizza TUTELA LEGALE	€ 18.000,00	€ 54.000,00
6. Polizza INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DI DIRETTORI E DIPENDENTI IN MISSIONE	€ 5.000,00	€ 15.000,00
7. Polizza CORPI NATANTI	€ 10.000,00	€ 30.000,00
8. Polizza RCA	€ 20.000,00	€ 60.000,00
TOTALE	€ 148.500,00	€ 445.500,00

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati.

8. DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

Appalto di durata triennale con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2019, senza tacita proroga.

9. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso le sedi dell'Amministrazione Aggiudicatrice e, per quanto attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto espressamente previsto nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati.

10. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara, inviata a mezzo PEC, è composta come segue:

- a) Disciplinare di gara con relativi allegati
- b) Capitolati Speciali di Polizza e relative schede di offerta tecnica e economica;
- c) Riepilogo della situazione sinistri pregressa;
- d) Stima preventiva dei fabbricati assicurati (lotto n° 1)
- e) Elenco mezzi e copia dei libretti di circolazione (lotto n° 7, lotto n° 8)

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla stazione appaltante.

SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

11. SOGGETTI AMMESSI

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano e in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile.

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

12. R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente a ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti.

In relazione a ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016.

13. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:

A) Requisiti di ordine generale

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016,

B) Requisiti di idoneità professionale

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

2. requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
3. dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:

4. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni pari a almeno € 100.000.000,00 e, per il Ramo Tutela Legale, pari ad almeno € 2.000.000,00.

D) Requisiti di capacità tecnica-professionale

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale:

5. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici nel triennio 2013/2014/2015.

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 C.c., i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:

- Requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3): da tutti i soggetti raggruppati;
- Requisito di cui al punto 4): da tutti i soggetti raggruppati;
- Requisito di cui al punto 5): in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento;

L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria, capacità tecnica-professionale) potrà essere resa mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 con le informazioni richieste, ovvero, mediante la compilazione dell'Allegato 1 predisposto dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo predisposto dalla Stazione Appaltante.

14. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato a impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

- da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
- dall'istitutore secondo quanto in appresso indicato;
- in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;

- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;
- in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione.

Qualora sia presente la figura dell'istitutore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta "A"). Nel caso dell'Istitutore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

L'offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

15. AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

16. SUBAPPALTO

Considerata la natura dell'appalto non è ammesso il subappalto.

17. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "Banca dati nazionale degli operatori economici") le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti a utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

Ciascun concorrente, dovrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservatoAVCpassOperatoreeconomico.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASS_{OE}"; lo stesso dovrà essere inserito nella Busta A) contenente la documentazione amministrativa.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASS_{OE}, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura.

SEZIONE 3 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

18. MODALITA' DI RECAPITO DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti

idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore __:00 del giorno __/__/2016** al seguente indirizzo:

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
VIA CAIROLI, 14
33057 – PALMANOVA (UD)
Tel. 0432-1918111 – Fax. 0432-1918120 – PEC arpa@certregione.fvg.it

L'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana e essere racchiusa in un unico plico recante la seguente dicitura:

NON APRIRE
Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi
Scadenza ore __:00 del giorno __/__/2016

con una delle modalità di seguito indicate:

- per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
- mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
- recapitato a mano esclusivamente all'Ufficio Protocollo all'indirizzo di cui sopra, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 il venerdì.

Detto plico deve recare all'esterno, al fine dell'identificazione della provenienza, l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziate).

In considerazione della molteplicità delle modalità di consegna consentite, il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatrici, a eccezione della garanzia provvisoria.

Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, a qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente gara.

L'offerta formulata dall'Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

19. CONTENUTO DEL PLICO ESTERNO

All'interno del plico devono essere inserite:

le seguenti tre distinte buste, contenenti quanto previsto di seguito, ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ovvero chiuse con nastro adesivo trasparente posto sulle controfirme apposte sui lembi di chiusura di modo che non sia possibile procedere alla relativa apertura e riportanti all'esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale del concorrente, le seguenti diciture:

- BUSTA "A": AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI – **Documentazione amministrativa**;
- BUSTA "B": AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - **Offerta tecnica**
- BUSTA "C": AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - **Offerta economica**.

20. CONTENUTO DELLA "BUSTA A"

Nella Busta "A" - Documentazione amministrativa

- sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;
- con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziate);

deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- A.** Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale.

La dichiarazione sarà formulata utilizzando il modello DGUE ovvero l'**Allegato 1** predisposto dalla Stazione Appaltante o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui al modello di dichiarazione stessa.

- B.** Garanzia ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a favore della Stazione Appaltante pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta di ciascun lotto per cui si presenta l'offerta.

- In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte e autonome garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il concorrente potrà presentare un'unica garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui intende partecipare.
- Dovrà avere i seguenti requisiti che devono intendersi a pena esclusione in quanto elementi essenziali del documento che compone l'offerta:

I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

II) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;

III) prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

IV) contenere altresì l'impegno alla copertura dell'eventuale sanzione pecuniaria derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

V) in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in Coassicurazione, sia in Consorzio).

- L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
 - La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:
 - I) mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente;
 - II) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti;
 - III) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
 - IV) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.
 - Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al comma 9 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
- C. Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l'impegno di quest'ultimo a rilasciare garanzie fidejussorie ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Amministrazione Aggiudicatrice per l'esecuzione del contratto qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria (art. comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016).
- D. Documento attestante l'attribuzione del "PASS_{OE}" da parte del servizio AVCPASS.
- E. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo nonché in caso di coassicurazione, ogni impresa dovrà presentare la documentazione di cui ai punti A). La documentazione di cui ai punti B) e C), seppur intestata a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unica. La ricevuta di cui al punto D) dovrà essere presentata dalla sola impresa Mandataria/Capogruppo/Delegataria. La ricevuta di cui al punto E) dovrà essere presentata dalla sola impresa Capogruppo, ma sottoscritta anche dalla/e mandante/i.

L'eventuale sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 è stabilita nella misura dell'1 promille del valore della gara, con il massimo di €. 5.000,00.

21. CONTENUTO DELLA "BUSTA B"

Nella Busta "B" - Offerta tecnica

- sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;
- con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziate);

devono essere inserite, a pena di esclusione, tante buste quanti sono i lotti per cui il concorrente presenta offerta ciascuna delle quali:

- sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;
- con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziate);
- con la dicitura "Offerta tecnica – Lotto X"^{(dove "X" si riferisce al numero del Lotto cui si intende partecipare),}

In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell'elemento tecnico dell'offerta da parte della Commissione

Giudicatrice, utilizzando preferibilmente il modello “**Scheda di Offerta tecnica**” allegato al Capitolato Speciale di Polizza, o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.

22. CONTENUTO DELLA “BUSTA C”

Nella Busta “C” – Offerta economica

- sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;
- con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziate);

devono essere inserite, a pena di esclusione, tante buste quanti sono i lotti per cui il concorrente presenta offerta ciascuna delle quali:

- sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;
- con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziate);
- con la dicitura “Offerta economica – Lotto X”^{(dove “X” si riferisce al numero del Lotto cui si intende partecipare),,}

In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell’elemento economico dell’offerta da parte della Commissione Giudicatrice utilizzando preferibilmente i modelli “**Scheda di Offerta economica**” allegato al Capitolato Speciale di Polizza, o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.

SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il **critero dell’offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell’art. art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi annuali sotto indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta sotto indicate.

La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

24. FORMULE PER L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata applicando il metodo compensativo aggregatore in base alla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove

PTOT	=	punteggio totale;
PT	=	punteggio conseguito dall'offerta tecnica;
PE	=	punteggio conseguito dall'offerta economica;

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRO TECNICO fino a un massimo di 60 punti		PARAMETRO ECONOMICO fino ad un massimo di 40 punti	
Sub parametro	fino ad un massimo di	Sub parametro	fino ad un massimo di
Condizioni di garanzia (PT ^a)	30 punti	Prezzo (PE)	40 punti
Sottolimiti di indennizzo (PT ^b)	20 punti		
Franchigie e scoperti (PT ^c)	10 punti		

25. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO.

Il punteggio tecnico sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$PT^i = \dots \text{punti} * \sqrt{PT^a} + \dots \text{punti} * \sqrt{PT^b} + \dots \text{punti} * \sqrt{PT^c}$$

Dove:

PT^i = punteggio complessivo merito tecnico

$\sqrt{PT^a}$ = coefficiente medio relativo all' elemento PT^a

$\sqrt{PT^b}$ = coefficiente medio relativo all' elemento PT^b

$\sqrt{PT^c}$ = coefficiente medio relativo all' elemento PT^c

Per tutti sub parametri di valutazione, relativi al merito tecnico, i coefficienti saranno attribuiti come segue.

Premesso che oggetto dell'attribuzione del coefficiente sarà l'elemento di valutazione nel suo complesso, e non le singole varianti proposte nell'ambito dello stesso, per ciascun concorrente la Commissione attribuirà a ogni sub parametro, un coefficiente di valutazione di valore compreso tra 0,00 e 1,00 come di seguito specificato:

- Elementi di natura qualitativa PT^a , direttamente commisurato al gradimento espresso per l'offerta in esame;
- Elementi di natura quantitativa (PT^b , PT^c) alla migliore offerta sarà attribuito il coefficiente 1,00 e alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto secondo criteri di proporzionalità diretta (sub parametro PT^b) e inversa (sub parametro PT^c).
- Al coefficiente 0,00 corrisponderà il minimo livello di gradimento mentre al coefficiente 1,00 corrisponderà il massimo livello di gradimento.

I coefficienti saranno attribuiti dai membri della Commissione con le seguenti modalità.

A) Sub parametro di natura qualitativa

Per il sub parametro " PT^a " (Condizioni di garanzia), il coefficiente " $\sqrt{PT^a}$ ", di natura qualitativa è determinato mediante attribuzione discrezionale di un unico coefficiente per ciascuna offerta, attribuito dalla Commissione Giudicatrice, entro i limiti esposti nella tabella sotto riportata:

Coefficiente	Giudizio	Spiegazione
fino a 1,00	OTTIMO	L'Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Assicurato e contempla soluzioni e elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità rispetto all'offerta di mercato.

Coefficiente	Giudizio	Spiegazione
fino a 0,90	ECCELLENTE	L'Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Assicurato e contempla soluzioni e elementi tecnici ai più elevati livelli dell'offerta di mercato.
fino a 0,80	BUONO	L'Offerta è ben rispondente alle esigenze dell'Assicurato e conforme ai requisiti del capitolato speciale d'appalto. <u>Accettazione integrale del Capitolato</u>
fino a 0,70	DISCRETO	L'Offerta è rispondente alle principali esigenze dell'Assicurato e contempla soluzioni e elementi tecnici in linea con l'offerta di mercato.
fino a 0,69	SUFFICIENTE	L'Offerta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze dell'Assicurato.
0,31 < 0,59	SCARSO	L'Offerta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale dell'offerta.
0,00 < 0,30	INADEGUATO	L'Offerta è carente in uno o più elementi principali tali da compromettere l'utilità generale dell'offerta.

B) Sub parametri di natura quantitativa

Per i sub parametri PT^b , PT^c di natura quantitativa, i coefficienti verranno determinati mediante le seguenti formule:

Sub parametro	Formula	Dove:
Limiti di indennizzo (PT^b)	O^i/O^{\max}	O^i = valore offerto dal concorrente in esame (^{iesimo}) O^{\max} = valore dell'offerta più alta
Sub parametro	Formula	Dove:
Franchigie e scoperti (PT^c)	O^{\min}/O^i	O^{\min} = valore dell'offerta più bassa O^i = valore offerto dal concorrente in esame (^{iesimo})

26. REQUISITI MINIMI DELL'OFFERTA TECNICA

Pena l'esclusione dell'offerta, è necessario il raggiungimento di tutti i seguenti requisiti minimi di qualità:

- per il parametro " PT^a " - Condizioni di garanzia, il raggiungimento di un coefficiente di valutazione non inferiore a 0,60 corrispondente a un punteggio non inferiore a 18 punti (prima della riparametrazione);
- complessivamente, il raggiungimento di un punteggio complessivo dell'offerta tecnica non inferiore a 30 punti sui 60 disponibili (prima della riparametrazione);
- saranno altresì escluse le offerte che non prevedano il rispetto di tutti requisiti minimi delle varianti elencati, ai sensi dell'art. 95 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, nell'allegata scheda di offerta tecnica.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti sopra richiamati determinerà l'esclusione dell'offerta.

27. VARIANTI

E' ammessa la presentazione di varianti alle condizioni dei Capitolati Speciali di Polizza liberamente proposte dagli operatori offerenti entro i seguenti limiti:

- non è ammessa la sostituzione integrale dei Capitolati Speciali di Polizza;
- non sono ammesse varianti peggiorative alle condizioni dei Capitolati Speciali di Polizza in numero superiore a 6 (sei);
- non è ammessa la presenza di allegati né offerte che si riferiscono a documenti e moduli differenti da quelli contenuti nei Capitolati Speciali di Polizza.

Si precisa inoltre che le varianti dovranno essere espresse avvalendosi preferibilmente del modulo "Scheda di offerta tecnica" contenuto nella documentazione di gara nel quale sono previsti i seguenti campi da compilare:

- numero articoli/commi che sono oggetto di modifica (obbligatorio),
- testo integrale della modifica (obbligatorio).

Si precisa che per "variante" deve intendersi una modificazione di una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto. Pertanto, qualora un articolo o un comma di un articolo contenga inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso, verrà conteggiata come pluralità di modifiche quand'anche sia contenuta nella medesima "scheda di variante";

28. RIPARAMETRAZIONE

Nel caso in cui, al termine delle operazioni sopra indicate, a nessun sub parametro tecnico, venga attribuito il punteggio massimo previsto, la Stazione Appaltante procederà alla riparametrazione attribuendo alla migliore offerta il punteggio massimo previsto per il singolo sub parametro e, alle restanti offerte, punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

Condizioni di garanzia (PT ^a)	30 punti*P ⁱ /M ^P
Sottolimiti di indennizzo (PT ^b)	20 punti*P ⁱ /M ^P
Franchigie e scoperti (PT ^c)	10 punti*P ⁱ /M ^P

dove:

Pⁱ = punteggio assegnato all'offerta in esame

M^P = miglior punteggio

29. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Sub parametro Prezzo

Per ciascun lotto, a ogni singola offerta, sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

$$PE^i = 40 * (P^{RB} - PR^i) / P^{RB}$$

dove:

PEⁱ = punteggio economico totale attribuito al concorrente esaminato (^{iesimo})

P^{RB} = premio a base d'asta

PRⁱ = premio offerto dal concorrente esaminato (^{iesimo})

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

Al termine di questa operazione, si procederà a attribuire alla miglior offerta (ossia quella con il punteggio più elevato), il massimo dei punti previsti per il sub parametro prezzo (ossia 40 punti) e, alle restanti offerte, punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

Prezzo (PE)	40 punti*P ⁱ /M ^p
-------------	---

dove:

Pⁱ = punteggio assegnato all'offerta in esame

M^p = miglior punteggio

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

30. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE

L'offerta relativa a ciascun lotto dovrà essere presentata per tutti i rischi o polizze incluse nel lotto.

L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100% .

SEZIONE 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

31. FASE INIZIALE DI AMMISSIONE

La prima seduta per l'apertura delle offerte si terrà il __/__/2016 alle ore 10:00 presso la sede di ARPA FVG sita in via Cairoli, 14 – 33057 – Palmanova - UD. Le sedute di gara possono essere sospese e aggiornate a altra ora o a un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Il soggetto che presiede la gara, nel giorno e nell'ora indicati per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:

- 1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- 2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne numerando progressivamente le stesse in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- 3) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede all'apertura della busta A) contenente la documentazione e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e a ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- 4) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi, dei concorrenti ai quali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 si applica il soccorso istruttorio, con o senza sanzione e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.
- 5) La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti inerenti l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e il rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016.

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a:

- conservare le buste B) e C), inserendole in appositi e separati plichi i cui lembi di chiusura saranno adeguatamente sigillati. Su detti lembi di chiusura saranno apposte le firme dei componenti del seggio di gara;
- consegnare tutto il materiale di gara (buste A) e plichi contenenti le buste B) e C) perché venga conservato in apposita stanza protetta, la cui chiave è nella disponibilità del solo segretario del seggio di gara;

- fissare la data e l'ora della seconda seduta pubblica per l'esame della documentazione prodotta dal soggetto a favore del quale è stato disposto il soccorso istruttorio .
- dichiarare la chiusura della seduta pubblica.

32. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE TECNICHE

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede nello svolgimento delle operazioni di gara e, dopo aver verificato l'integrità del plico in cui al termine delle operazioni della prima seduta sono state collocate le buste contenenti le offerte tecniche, procede all'apertura dello stesso. Dopo aver constatato l'integrità delle buste, procede all'apertura delle buste di offerta tecnica al fine di verificare la presenza dei documenti.

Dopo di che, in sedute riservate, la Commissione giudicatrice passa all'esame delle Offerte tecniche contenute nelle buste B) di ciascun concorrente. Per ogni singolo lotto, la Commissione giudicatrice esamina e valuta l'Offerta tecnica di ciascun concorrente applicando i punteggi inerenti i vari elementi valutativi secondo le formule e le ponderazioni previste nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'Offerta tecnica proposta.

33. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE

In apertura della seduta pubblica, il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi, procede alla lettura dei punteggi assegnati per l'Offerta tecnica a ciascun concorrente.

Quindi, constatata l'integrità del plico nel quale nella precedente seduta sono state custodite le buste contenenti le offerte economiche, ne procede all'apertura, e verifica, per ciascun concorrente, l'esistenza della busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica.

Indi procede per ciascun concorrente, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e:

- verifica l'esistenza della dichiarazione relativa agli elementi di valutazione;
- l'esistenza della dichiarazione relativa all'ammontare percentuale dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, conteggiati in misura percentuale sull'importo dei ricavi annui;
- verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni;

Dopo di che si procede:

- a apporre in calce alle offerte la firma di uno o più componenti del seggio;
- alla verifica della non imputabilità delle offerte a un medesimo centro decisionale;
- all'esclusione dei concorrenti di cui viene accertato che le offerte sono riconducibili a un unico centro decisionale;
- all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte economiche;
- alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche;
- a calcolare la soglia di anomalia.
- a individuare, mediante annotazione a verbale, le offerte che eventualmente si presentano anormalmente basse ai fini della verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs.50/2016;
- a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- a sospendere la seduta di gara al fine dell'esame, e conseguente valutazione, delle offerte che in base ai conteggi effettuati sono sospette di essere basse in modo anomalo;
- a avvertire i presenti che, data e ora in cui sarà ripresa la seduta pubblica, verrà comunicata con almeno tre giorni di anticipo.

L'esame e la conseguente valutazione delle predette offerte sarà effettuata dallo stesso Seggio di Gara o da un

apposito nucleo di valutazione che all'uopo sarà designato dall'organo competente della stazione appaltante.

Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, il Seggio di gara si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua.

34. VERBALE DI GARA

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle eventuali esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara;
- e) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte allegando i verbali separati relativi al medesimo procedimento, in quanto svolti in tempi diversi e con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara.

35. AGGIUDICAZIONE

Previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.50/2016, si procederà all'aggiudicazione definitiva la quale, immediatamente vincolante per l'offerente, non equivale a accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione e la stipula dei contratti.

In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'art.32, comma 7 del D.Lgs.50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione. Nei confronti dell'aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà pertanto incamerata.

36. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario di ogni lotto, entro il termine stabilito nella comunicazione stessa, di fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo nonché la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 D.Lgs.50/2016;

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In tal caso, la Stazione appaltante provvede a incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

37. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs.50/2016, l'Amministrazione Aggiudicatrice stipulerà con l'aggiudicatario, decorsi 35 (trentacinque) giorni a decorrere dalla data della Comunicazione di aggiudicazione definitiva e entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, salvo quanto previsto all'art. 32, comma 8, del

D.Lgs.50/2016, un contratto conforme ai documenti di gara opportunamente integrato dalle clausole presenti nell'Offerta Tecnica e Economica presentate dal concorrente aggiudicatario. La data dell'avvenuta stipula del Contratto sarà comunicata ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.50/2016, il contratto sarà redatto in forma elettronica mediante scrittura privata. E' pertanto richiesto che il legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero la persona da lui delegata, sia munita di dispositivo per la firma digitale o qualificata. Tuttavia, ai sensi dell'art. 16 della L. 1216/1961, i contratti di assicurazione sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione.

38. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs.50/2016, la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della l'Amministrazione Aggiudicatrice, per il tramite del Broker.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs.50/2016 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura assicurativa s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato *pro rata temporis* (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

39. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste:

- ✓ sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- ✓ devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- ✓ devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
- ✓ devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- ✓ ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi a altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- ✓ le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante;
- ✓ le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- ✓ le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti o offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente e efficacemente effettuate qualora rese a uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti; le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

40. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire tassativamente entro il giorno __/__/2016, ore __:00 tramite PEC all'indirizzo arpa@certregione.fvg.it. Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti a mezzo PEC.

41. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 80 D.lgs.50/2016, la Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

42. CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione e esecuzione delle polizze assicurative, l'Amministrazione aggiudicatrice dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo,

ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. – sede di Padova Via San Crispino, 114 tel. 049-8285487 email paolo.presta@marsh.com; PEC: padova.ep@cert.marsh.it. CF e PIVA n. 01699520159, iscrizione al RUI n. B55861;

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatriche nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del:

- ✓ 10% per i lotti nn. 1,2,3,4,5,6,7
- ✓ 5 % per i lotti nn. 6 e 8.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

43. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, la dott.ssa Paola Segato, Dirigente della S.O.C. Gestione Risorse Economiche, tel. 0432-1918072, fax 0432-1918120, email paola.segato@arpa.fvg.it.; Il Responsabile del procedimento curerà lo svolgimento della procedura sino all'aggiudicazione definitiva del servizio.

44. PROCEDURE DI RICORSO

Trenta giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, decorrenti dalla data della notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti.

Distinti saluti

FIRMA

(_____)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:50:12

IMPRONTA: 0563FE260A78C203AB3AD948ADC2A9193F0CE898C5D285A852C461C2C4DA2CC6
3F0CE898C5D285A852C461C2C4DA2CC680A1B8C398BF01F48D05F0C1D2462816
80A1B8C398BF01F48D05F0C1D2462816ED7098DE3B8348337145A68C32FCD661
ED7098DE3B8348337145A68C32FCD6618E690838CA89DC882E5B80A7469A394C

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA A)

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

1. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

- Stazione appaltante:** L'ARPA FVG con sede legale in Via Cairoli,14 - 33057 Palmanova (UD), tel 0432-1918111, fax 0432-1918121, PEC: arpa@certregione.fvg.it, sito internet www.arpa.fvg.it agisce quale Stazione Appaltante per la fase di scelta di contraente. Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso tali funzioni saranno svolte dall'Amministrazione Aggudicatrice, individuata nell'Agenzia medesima.
- Amministrazione aggiudicatrice:** L'ARPA FVG con sede legale in Via Cairoli,14 - 33057 Palmanova (UD), tel 0432-1918111, fax 0432-1918121, pec arpa@certregione.fvg.it, sito internet www.arpa.fvg.it
- Oggetto dell'appalto:** Affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Aggudicatrice.
- Procedura:** Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.50/2016
- Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

2. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Il sottoscritto:

codice fiscale:

nato a: il:/..../....

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹

e legale rappresentante dell'Impresa:

con sede legale in:

Via/Piazza: C.A.P.

Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....

codice fiscale: Partita I.V.A.:

I.N.P.S.²

Sede di:.....

Indirizzo:.....

Codice Società:.....

Matricola/e:.....

1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

2 Nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una, occorre allegare il relativo elenco.

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

I.N.A.I.L.³
 Sede di:.....
 Indirizzo:.....
 Codice Società:.....
 Matricola/e:.....

CCNL applicato:

Dimensione Aziendale⁴:

Agenzia delle Entrate competente:

Ufficio presso il quale verificare l'ottemperanza alla legge n. 68/1999 (c.d. "diritto al lavoro dei disabili").....

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

**ai fini della partecipazione alla presente gara
 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

1. che l'impresa che rappresenta partecipa al presente appalto:

<input type="checkbox"/>	quale impresa singola																								
<input type="checkbox"/>	in coassicurazione con ⁵ in qualità di ⁶ con l'impegno che l'impresa Delegataria presenta offerta e procede alla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, assumendo tutti gli obblighi in esso previsti, in nome e per conto anche di ciascuna impresa coassicuratrice. A tal fine attesta la quota di rispettiva sottoscrizione dei rischi nella seguente misura:																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lotto</th> <th>Impresa Delegataria e quota di sottoscrizione dei rischi</th> <th>Impresa Coassicuratrice e quota di sottoscrizione dei rischi</th> <th>Impresa Coassicuratrice e quota di sottoscrizione dei rischi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>.....- ...%</td> <td>.....- ...%</td> <td>.....- ...%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>.....- ...%</td> <td>.....- ...%</td> <td>.....- ...%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>.....- ...%</td> <td>.....- ...%</td> <td>.....- ...%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>.....- ...%</td> <td>.....- ...%</td> <td>.....- ...%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>.....- ...%</td> <td>.....- ...%</td> <td>.....- ...%</td> </tr> </tbody> </table>	Lotto	Impresa Delegataria e quota di sottoscrizione dei rischi	Impresa Coassicuratrice e quota di sottoscrizione dei rischi	Impresa Coassicuratrice e quota di sottoscrizione dei rischi	1- ...%- ...%- ...%	2- ...%- ...%- ...%	3- ...%- ...%- ...%	4- ...%- ...%- ...%	5- ...%- ...%- ...%
Lotto	Impresa Delegataria e quota di sottoscrizione dei rischi	Impresa Coassicuratrice e quota di sottoscrizione dei rischi	Impresa Coassicuratrice e quota di sottoscrizione dei rischi																						
1- ...%- ...%- ...%																						
2- ...%- ...%- ...%																						
3- ...%- ...%- ...%																						
4- ...%- ...%- ...%																						
5- ...%- ...%- ...%																						

3 Nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una, occorre allegare il relativo elenco.
4 Indicare il numero dei dipendenti. Se oltre 100 dipendenti, è sufficiente indicare "oltre 100".
5 Indicare la denominazione delle altre Imprese facenti parte del riparto di coassicurazione.
6 Indicare se impresa rappresentata assume il ruolo di Delegataria o Coassicuratrice.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

in R.T.I. o Consorzi non costituiti con⁷ in qualità di⁸ con l'impegno a formalizzare con atto notarile, in caso di aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio, conferendo mandato speciale con rappresentanza alla stessa Impresa Capogruppo/Mandataria. A tal fine attesta la quota di rispettiva attività e la relativa incidenza percentuale nella seguente misura:

Lotto	Impresa Capogruppo/Mandataria e servizio di competenza - relativa incidenza percentuale	Impresa Mandante e servizio di competenza - relativa incidenza percentuale	Impresa Mandante e servizio di competenza - relativa incidenza percentuale
1- ...%- ...%- ...%
2- ...%- ...%- ...%
3- ...%- ...%- ...%
4- ...%- ...%- ...%
5- ...%- ...%- ...%

in R.T.I. o Consorzi costituiti con⁹ in forza di atto notarile del Notaio dott., atto del .././../, rep.;

2. che, qualora consentito dalle regole di gara, intende affidare in subappalto, nella misura non superiore al 30%¹⁰ le seguenti attività..... alla Società CF..... P IVA
3. che i riferimenti dell'atto notarile relativo alla procura generale o speciale del procuratore che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti: Notaio dott., atto del .././../, rep.¹¹;
4. che, titolari di cariche e qualifiche, sono:
- (eventuale) il/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l'offerta e/o ulteriore documentazione d'offerta;
 - il titolare e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
 - i soci e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
 - i soci accomandatari e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);
 - i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)¹²

7 Indicare la denominazione delle altre Imprese facenti parte del raggruppamento.
8 Indicare se impresa rappresentata assume il ruolo di Capogruppo/Mandataria o Mandante.
9 Indicare la denominazione delle altre Imprese facenti parte del raggruppamento.
10 Si rammenta che il subappalto è ammesso nei limiti del 30%.
11 Eventuale: da compilare solo se l'offerta viene presentata da un Procuratore dell'Impresa
12 Ripetere le righe per tutti i soggetti interessati

Sig.:.....			
nato a:	il:	..././...
Codice Fiscale:		
Residente:		
Carica:		

5. che, titolari di cariche e qualifiche cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del presente appalto, sono:¹³

Sig.:.....			
nato a:	il:	..././...
Codice Fiscale:		
Residente:		
Carica:		

ovvero

Non ci sono cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del presente appalto

3. DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE

6. che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del D.LGS. n° 50/2016. In particolare:

A. che a proprio carico, nonché a carico dei soggetti elencati ai punti 4) e 5)¹⁴ della presente dichiarazione, non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

13 Ripetere le righe per tutti i soggetti interessati

14 Qualora il sottoscrittore della presente dichiarazione non intenda attestare stati, fatti e condizioni dei soggetti di cui ai punti 4) e 5), gli stessi, diretti interessati, dovranno compilare e sottoscrivere l'apposito modello in calce al presente documento.

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione¹⁵.
- B.** Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto¹⁶.
- C.** Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti¹⁷.
- D.** Che l'Impresa rappresentata, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, e il sottoscritto:
- a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs.50/2016;
- c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità,¹⁸

15 L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

16 Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

17 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

d) di non versare in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) di non versare in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 che non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55¹⁹.

i) di avere ottemperato agli obblighi di cui alla legge n° 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, ovvero di non esservi assoggettato in quanto:

la società occupa meno di 15 dipendenti.

oppure

la società occupa un numero di dipendenti da 15 a 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

l) di non essere incorso nell'omessa denuncia all'Autorità Giudiziaria, pur essendo stato vittima, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689²⁰.

m) di non essere rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

ovvero

18 Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione

19 L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

20 La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con soggetti partecipanti alla medesima procedura di gara e, comunque di aver formulato l'offerta autonomamente. In tal caso, produce apposita documentazione a comprova in apposita e separata busta;

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che ritrovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e, comunque, di aver formulato l'offerta autonomamente.

7. di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara e degli altri documenti a essi allegati, ovvero richiamati e citati, dei Capitolati Speciali di Polizza (completi di allegati) ove sono stabiliti i requisiti minimi che deve rispettare il servizio offerto, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante;
8. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto;
9. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell'affidamento che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
10. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa Impresa in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
11. di essere consapevole che la Stazione Appaltante, anche in riferimento a ciascun singolo Lotto, si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, di aggiudicare anche un solo Lotto, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;
12. che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
13. che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata, ai sensi del D.P.R. 603/1973 art. 48 bis.
14. che questa Impresa, preso atto e accettato il contenuto dei Capitolati Speciali di Polizza, si impegna a rispettare ogni obbligo ivi stabilito, (comprese eventuali "varianti" proposte dall'Impresa rappresentata) pena l'applicazione delle sanzioni previste;
15. che questa Impresa si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni relative ai sinistri ai sensi del Capitolato Speciale di Polizza;

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

16. che, con riferimento alla presente gara, l'Impresa non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
17. che, con riferimento al singolo lotto, l'Impresa non ha presentato offerta in più di un riparto di Coassicurazione, ovvero singolarmente e quale componente di un riparto di Coassicurazione;
18. che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., e indicherà un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto;
19. che l'Impresa ai fini della presente procedura, elegge domicilio in
ViaC.A.P.,
tel., fax e indirizzo di posta elettronica certificata..... e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà anche solo il fax o la posta elettronica certificata;
20. *(in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)* che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e comunicherà, in caso di aggiudicazione del relativo contratto, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa fiscale applicabile all'oggetto di gara;
21. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
22. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura a evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
23. l'Appaltatore dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

4. DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

24. che l'Impresa che rappresenta è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di e attesta i seguenti dati:
- Denominazione e ragione sociale:
- Forma giuridica:

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

Sede Legale:

Numero di iscrizione al registro delle imprese:

Data di iscrizione CCIAA:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Costituita con atto del:

Data inizio attività:

Data termine della Società:

Oggetto Sociale: *(anche in estratto)*

25. che l'Impresa che rappresenta è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo di rischio per cui presenta offerta ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato U.E.;

5. DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA

1. che l'Impresa che rappresenta ha realizzato nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi non inferiore al valore minimo indicato nel Disciplinare di Gara per il lotto per cui presenta offerta e cioè: Rami Danni pari a almeno € 100.000.000,00 e, per il Ramo Tutela Legale, pari a almeno € 2.000.000,00

6. DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE

26. che l'Impresa che rappresenta ha prestato nel triennio 2013/2014/2015, il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di un numero minimo di destinatari pubblici non inferiore al valore minimo indicato nel Disciplinare di Gara e cioè: dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici.

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì .././....

.....

Allegata copia del documento di identità del sottoscrittore

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

**DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA**

(DA INSERIRE NELLA BUSTA A)

Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei:

- titolare e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
- soci e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
- soci accomandatari e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)²¹

qualora il sottoscrittore dell'Allegato 1 non intenda attestare stati, fatti e condizioni di detti soggetti

Il sottoscritto:	
codice fiscale:	
nato a:	il:/..../...
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di: ²²	
e legale rappresentante dell'Impresa:	
con sede legale in:	
Via/Piazza:	C.A.P.
Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....	
codice fiscale:	Partita I.V.A.:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

ai fini della partecipazione alla presente gara

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A. che a proprio carico, non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di

²¹Duplicare tale facsimile per ciascun soggetto tenuto alla dichiarazione

²² Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione²³.

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì/../....

.....

Allegata copia del documento di identità del sottoscrittore

23 L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:48:47

IMPRONTA: 2A5E748BB54BBB56235278115C88754ABF8C5922E6DE173512921258222164D5
BF8C5922E6DE173512921258222164D59A9D9192CC9CA2511689EF8E64FCF4AD
9A9D9192CC9CA2511689EF8E64FCF4AD9E6F3C12CDBB2EBDCDB25C253A4B7EEB
9E6F3C12CDBB2EBDCDB25C253A4B7EEBB342B8E66CE926B447AD1F00C09881C3

**SCHEDA DI OFFERTA
ECONOMICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)
LOTTO N.1 – ALL RISKS
PATRIMONIO**

CIG 6828210126

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)
Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 4

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO N.1 – POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, via _____,
C.A.P. _____,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena l’esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE^a)

Fermo restando il valore a base d’asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

PREMIO INTERA DURATA (31.12.16 – 31.12.19) IMPONIBILE A BASE D’ASTA	PREMIO INTERA DURATA IMPONIBILE OFFERTO DAL CONCORRENTE
€. 123.000,00 (*) (Euro/centroventitremila/00#)	€ <i>In cifre</i> (€..... <i>in lettere</i>)
QUOTA DI RITENZIONE	_____ %
Eventuali coassicuratrici/ mandanti	Quote coassicuratrici/mandanti
1. _____	_____ %
2. _____	_____ %

e così composto:

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso imponibile ‰	Premio Imponibile Annuo Euro

Data.....

Timbro e firma *pagina 2 di 4*

1	Fabbricati	€. 16.883.500,00.=	___ ‰	€. _____.=
2	Contenuto e impianti consorziali	€. 20.960.600,00.=	___ ‰	€. _____.=
3	Ricorso terzi	€. 5.000.000,00.=	___ ‰	€. _____.=
4	Spese di demolizione e sgombero a P.R.A.	€. 2.000.000,00.=	___ ‰	€. _____.=
Totale		€. 44.844.100,00.=		

TAB. 1) Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE Premio annuo lordo	€	

TAB. 2) Scomposizione del premio lordo intero periodo (31.12.16 – 31.12.19) salvo reg.

Premio imponibile (*)	€	
Imposte	€	
TOTALE Premio lordo	€	

N.B: (*) Nel contesto della base d’asta, il premio IMPONIBILE di riferimento da considerare ai fini del calcolo dell’offerta economica è quello indicato in **ROSSO, da riportare nella TAB. 2) qui sopra . Gli importi indicati nell’altra tabella (TAB. 1) sono richieste ai soli fini della scomposizione del premio annuo**

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 4

- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente prende, infine

ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante.
- Che in caso di aggiudicazione dell’appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Mandante all’Agenzia _____, via _____, cap _____, _____.

Firma

_____, li _____

In caso di coassicurazione/raggruppamento:

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 1 _____

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 2 _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:15

*IMPRONTA: 854E42B94C4011146FA6D927B275B6B4951F56D932CB5085616E37B4BD0C180B
951F56D932CB5085616E37B4BD0C180B1A2D04CB944959B23748BD00583A353B
1A2D04CB944959B23748BD00583A353B8859F8BA1A88B7A616F4206B0F0608DD
8859F8BA1A88B7A616F4206B0F0608DD785F292B39F2C4AF57B87F9D1625A7C6*

**SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)
LOTTO N. 1 – ALL RISKS
PATRIMONIO**

CIG 6828210126

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)
Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 6

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N.1 – POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
 nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
 la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
 e legale rappresentante della _____,
 con sede in _____, via _____,
 C.A.P. _____,

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
 consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, pena
 l'esclusione delle offerte stesse;

consapevole che qualora, in ordine ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, siano state proposte
 varianti migliorative per l'assicurato, resta inteso che è facoltà della Contraente rinunciare all'applicazione della
 miglioria di cui a ciascuna singola variante ed in tale ipotesi resta confermata la validità e l'obbligatorietà
 dell'offerta, secondo le condizioni di seguito previste

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)

Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

oppure

Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con l'inserimento di max. n° **06**
 varianti come da elenco allegato¹;

¹ Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. E' obbligatorio che ogni singola variante non
 superi in lunghezza lo spazio previsto per ciascuno dei 6 riquadri previsti (carattere minimo Arial 10)

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 6

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PT^b)

Fermi restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori **(compilare obbligatoriamente, a pena di esclusione, TUTTI i campi nell'ultima colonna a destra, compreso il TOTALE):**

GARANZIA PRESTATATA	VALORE DI CAPITOLATO	REQUISITO MINIMO NON RIDUCIBILE	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
Eventi socio-politici	80% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €. 5.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	80% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo di €. 3.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	<i>Compilare obbligatoriamente</i> 80% somme assicurate per ubicazione, max di €. _____ per sinistro e per periodo assicurativo
Terrorismo e sabotaggio	80% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €. 5.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	80% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €. 3.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	<i>Compilare obbligatoriamente</i> 80% somme assicurate per ubicazione, max €. _____ per sinistro e per periodo assicurativo
Eventi atmosferici	80% delle somme assicurate, con il massimo di €. 7.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	80% delle somme assicurate, con il massimo di €. 5.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	<i>Compilare obbligatoriamente</i> 80% somme assicurate per ubicazione, max di €. _____ per sinistro e per periodo assicurativo
Inondazioni, alluvioni,	50% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €.5.000.000,00.= per sinistro, per anno e per il complesso dei beni assicurati	50% delle somme assicurate per ubicazione, max. di €. 3.000.000,00.= per sinistro/anno in aggregato per tutte le ubicazioni	<i>Compilare obbligatoriamente</i> 50% somme assicurate per ubicazione, max di €. _____ per sinistro e per periodo assicurativo
Allagamenti	€. 500.000,00.= per sinistro, per anno e per il complesso dei beni assicurati	€. 350.000,00.= per sinistro, per anno e per il complesso dei beni assicurati	<i>Compilare obbligatoriamente</i> €. _____ per sinistro e anno e per il complesso dei fabbricati
Sovraccarico neve, valanghe, slavine	40% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €. 3.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	40% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €. 2.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	<i>Compilare obbligatoriamente</i> 40% somme assicurate per ubicazione, max di €. _____ per sinistro e per periodo assicurativo
Fenomeno elettrico-elettronico	€. 200.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€. 150.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	<i>Compilare obbligatoriamente</i> €. _____ per sinistro e anno
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno	€. 500.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	€. 300.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	<i>Compilare obbligatoriamente</i> €. _____ per sinistro e per anno assicurativo
Terremoto	60% delle somme assicurate per ubicazione, max di €. _____	60% delle somme assicurate per ubicazione, max. di €. _____	<i>Compilare obbligatoriamente</i> 60% somme assicurate per ubicazione, max di €. _____

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 6

	7.000.000,00.= per sinistro/anno in aggregato per tutte le ubicazioni	6.000.000,00.= per sinistro/anno in aggregato per tutte le ubicazioni	_____ per sinistro /anno in aggregato per tutte le ubicazioni
Crollo e collasso strutturale	€. 500.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	€. 300.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	<i>Compilare obbligatoriamente</i> €. _____ per sinistro e per anno assicurativo (Inserire somma dei limiti indicati nella colonna)
	TOTALE		Oⁱ = €

ALTRE FRANCHIGIE E SCOPERTI (PT^C)

Fermi restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori **(compilare obbligatoriamente, a pena di esclusione, TUTTI i campi nell'ultima colonna a destra, compreso il TOTALE)**:

GARANZIA PRESTATATA	VALORE DI CAPITOLATO	REQUISITO MASSIMO NON SUPERABILE	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
Eventi socio-politici	€. 1.000,00 per sinistro e per singola ubicazione	€. 2.000,00 per sinistro e per singola ubicazione	<i>Compilare obbligatoriamente</i> €. _____ per sinistro e per periodo assicurativo
Terrorismo e sabotaggio	€. 1.500,00 per sinistro e per singola ubicazione	€. 3.000,00 per sinistro e per singola ubicazione	<i>Compilare obbligatoriamente</i> €. _____ per sinistro e per singola ubicazione
Eventi atmosferici	€. 1.000,00 per sinistro	€. 2.000,00 per sinistro	<i>Compilare obbligatoriamente</i> €. _____ per sinistro
Inondazioni, alluvioni,	€. 10.000,00.= per sinistro e per singola ubicazione	€.15.000,00 per sinistro e per singola ubicazione	<i>Compilare obbligatoriamente</i> €. _____ per sinistro e per singola ubicazione
Allagamenti	€. 1.500,00 per sinistro	€. 3.000,00 per sinistro	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € per sinistro
Sovraccarico neve, valanghe, slavine	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro e per singola ubicazione	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro e per singola ubicazione	<i>Compilare obbligatoriamente</i> Scoperto 10% minimo € per sinistro e per singola ubicazione
Fenomeno elettrico-elettronico	€. 1.000,00 per sinistro	€. 2.000,00 per sinistro	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € per sinistro
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno	€. 5.000,00.= per sinistro e per singola ubicazione	€. 10.000,00 per sinistro e per singola ubicazione	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € per sinistro e per singola ubicazione
Terremoto	€ 10.000,00 per sinistro e per singola ubicazione	€ 15.000,00 per sinistro e per singola	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € per sinistro e per singola ubicazione

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 6

Crollo e collasso strutturale	€. 5.000,00.= per sinistro e per singola ubicazione	ubicazione €. 10.000,00 per sinistro e per singola ubicazione	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € per sinistro e per singola ubicazione (Inserire somma delle franchigie nella colonna) Oⁱ = €,...
	TOTALE		

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)”

NUMERO DELLA VARIANTE	NUMERO DELL’ARTICOLO CHE S’INTENDE ANNULLATO/INTEGRATO/MODIFICATO/SOSTITUITO	VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE
1	L’articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:	
2	L’articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:	
3	L’articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:	
4	L’articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di	

Data.....

Timbro e firma pagina 5 di 6

	<p>pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	
5	<p>L'articolo n., Sez. n., denominato ".....", comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	
6	<p>L'articolo n., Sez. n., denominato ".....", comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:43

IMPRONTA: 5E3870FE1A2CA2245AAE182C4D9BE1F411071B790E561CA604B677133E0AF10B
11071B790E561CA604B677133E0AF10BD82E303CE2624FE755F77199B2CDC285
D82E303CE2624FE755F77199B2CDC285AE175363FE104F9966788964E3E2FE88
AE175363FE104F9966788964E3E2FE88CCDD95A8EBAC65C4A506E14B9F0105C0

**SCHEMA DI OFFERTA
ECONOMICA**

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)**

LOTTO N.2 – RCT/O

CIG 6828243C5E

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)

Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 4

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO N.2– POLIZZA RCT/O

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, via _____,
C.A.P. _____,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena l’esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE^a)

Fermo restando il valore a base d’asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

PREMIO INTERA DURATA (31.12.16 – 31.12.19) IMPONIBILE A BASE D’ASTA	PREMIO INTERA DURATA IMPONIBILE OFFERTO DAL CONCORRENTE
€. 120.000,00 (*) (Euro/centoventimila/00#)	€ <i>In cifre</i> (€.....) <i>in lettere</i>
QUOTA DI RITENZIONE	_____ %
Eventuali coassicuratrici/ mandanti	Quote coassicuratrici/mandanti
1. _____	_____ %
2. _____	_____ %

CALCOLO DEL PREMIO (compilare in ogni sua parte)

Retribuzione annua lorda	Tasso IMPONIBILE pro-mille
€. 11.000.000,00 (euro* undicimilioni)%

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 4

TAB. 1) Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE Premio annuo lordo	€	

TAB. 2) Scomposizione del premio lordo intero periodo (31.12.16 – 31.12.19) salvo reg.

Premio imponibile (*)	€	
Imposte	€	
TOTALE Premio lordo	€	

N.B: (*) Nel contesto della base d’asta, il premio IMPONIBILE di riferimento da considerare ai fini del calcolo dell’offerta economica è quello indicato in **ROSSO, da riportare nella TAB. 2) qui sopra . Gli importi indicati nell’altra tabella (TAB. 1) sono richieste ai soli fini della scomposizione del premio annuo**

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente prende, infine

ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 4

2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante
- Che in caso di aggiudicazione dell'appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Mandante all' Agenzia _____, via _____, cap _____, _____.

Firma

_____, li _____

In caso di coassicurazione/raggruppamento:

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 1 _____

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 2 _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:18

IMPRONTA: C60969E716BB67019B1E69D067B0CF2B5ED0F7CD410938B5D5E29B3B681FAA87
5ED0F7CD410938B5D5E29B3B681FAA870177ABC6CA12C66E15F1582530BF3641
0177ABC6CA12C66E15F1582530BF3641E0F1A42D1886764A9F390B711BCF4121
E0F1A42D1886764A9F390B711BCF4121082459A8A0C0C54E1BA8B2F1EFCFDCE8

**SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)
LOTTO N.2 – RCT/O**

CIG 6828243C5E

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)
Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 6

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

LOTTO N. 2 – POLIZZA RCT/O

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, via _____,
C.A.P. _____,

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, pena
l'esclusione delle offerte stesse;

consapevole che qualora, in ordine ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, siano state proposte
varianti migliorative per l'assicurato, resta inteso che è facoltà della Contraente rinunciare all'applicazione della
miglioria di cui a ciascuna singola variante ed in tale ipotesi resta confermata la validità e l'obbligatorietà
dell'offerta, secondo le condizioni di seguito previste

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)

Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

oppure

Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con l'inserimento di max. n° **06**
varianti come da elenco allegato¹;

¹ Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. E' obbligatorio che ogni singola variante non superi in lunghezza lo spazio previsto per ciascuno dei 6 riquadri previsti (carattere minimo Arial 10)

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 6

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PT^b)

Fermi restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (**compilare obbligatoriamente, a pena di esclusione, TUTTI i campi nell'ultima colonna a destra, compreso il TOTALE**):

GARANZIA PRESTATATA	VALORE DI CAPITOLATO	REQUISITO MINIMO NON RIDUCIBILE	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 500.000,00 per sinistro/anno	€ 300.000,00 per sinistro/anno	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € Per sinistro/anno
Danni a cose in consegna e custodia	€ 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 300.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € Per sinistro/anno
Danni da incendio, scoppio, esplosione	€ 1.000.000,00 x sinistro e periodo assicurativo	€ 500.000,00 x sinistro e periodo assicurativo	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € Per sinistro/anno
Danni da inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 300.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € Per sinistro/anno
Danni a condutture e impianti sotterranei	€ 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 300.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € Per sinistro/anno
Danni a cose in ambito esecuzione lavori	€ 300.000,00 per sinistri e periodo assicurativo	€ 150.000,00 per sinistri e periodo assicurativo	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € Per sinistro/anno
Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 300.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € Per sinistro/anno
Danni da dispersione accidentale di acque	€ 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 300.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € Per sinistro/anno
TOTALE			(Inserire somma dei limiti indicati nella colonna) Oⁱ = €

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 6

ALTRE FRANCHIGIE E SCOPERTI (PT^C)

Fermi restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori **(compilare obbligatoriamente, a pena di esclusione, TUTTI i campi nell'ultima colonna a destra, compreso il TOTALE):**

GARANZIA PRESTATATA	VALORE DI CAPITOLATO	REQUISITO MASSIMO NON SUPERABILE	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
Ogni e qualsiasi danno fatto salvo laddove diversamente previsto	€ 500,00 per sinistro fermo scoperti o franchigie superiori ove indicati	€ 1.000,00 per sinistro, fermo scoperti o franchigie superiori ove indicati	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € Per sinistro
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 2.500,00 per Sinistro	€ 5.000,00 per sinistro	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € per sin
Danni da furto	€ 500,00 per sinistro	€ 1.000,00 per sinistro	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € per sinistro
Danni a cose in consegna e custodia	€ 2.500,00 per Sinistro	€ 5.000,00 per sinistro	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € per sinistro
Danni da incendio, scoppio, esplosione	€ 2.500,00 per Sinistro	€ 5.000,00 per sinistro	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € per sinistro
Danni da inquinamento accidentale	€ 2.500,00 per Sinistro	€ 5.000,00 per sinistro	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € Per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 2.500,00 per Sinistro	€ 5.000,00 per sinistro	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € Per sinistro
Danni a cose in ambito esecuzione lavori	€ 2.500,00 per Sinistro	€ 5.000,00 per sinistro	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € Per sinistro
Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 2.500,00 per Sinistro	€ 5.000,00 per sinistro	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € Per sinistro
Danni da dispersione accidentale di acque	€ 2.500,00 per Sinistro	€ 5.000,00 per sinistro	<i>Compilare obbligatoriamente</i> € Per sinistro
	TOTALE		(Inserire somma delle franchigie nella colonna) Oⁱ = €

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)”

NUMERO DELLA VARIANTE	NUMERO DELL'ARTICOLO CHE S'INTENDE ANNULLATO/INTEGRATO/MODIFICATO/SOSTITUITO	VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE
1	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
2	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
3	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
4	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
5	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende	

	annullato/integrato/modificato come segue:	
6	L'articolo n., Sez. n., denominato ".....", comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:47

IMPRONTA: 1C7CC0173D71E87A7A1EA524C2098EBDFC4B4D628A4CD127EBF43823CA4DFBE7
FC4B4D628A4CD127EBF43823CA4DFBE762CEC0E4C801984294A7E0494BD6F128
62CEC0E4C801984294A7E0494BD6F12823D602D6F53CEE7B89475C01218BF661
23D602D6F53CEE7B89475C01218BF6619B47E241695841AC93AF9BB164F9C563

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)
LOTTO N.3 – RC PATRIMONIALE
(colpa lieve)

CIG 6828259993

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)

Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 6

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

LOTTO N. 3 – POLIZZA RC PATRIMONIALE (colpa lieve)

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, via _____,
C.A.P. _____,

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, pena
l'esclusione delle offerte stesse;

consapevole che qualora, in ordine ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, siano state proposte
varianti migliorative per l'assicurato, resta inteso che è facoltà della Contraente rinunciare all'applicazione della
miglioria di cui a ciascuna singola variante ed in tale ipotesi resta confermata la validità e l'obbligatorietà
dell'offerta, secondo le condizioni di seguito previste

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)

Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

oppure

Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con l'inserimento di max. n° **06**
varianti come da elenco allegato¹;

¹ Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. E' obbligatorio che ogni singola variante non superi in lunghezza lo spazio previsto per ciascuno dei 6 riquadri previsti (carattere minimo Arial 10)

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 6

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PT^b)

Fermi restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori **(compilare obbligatoriamente, a pena di esclusione, TUTTI i campi nell'ultima colonna a destra, compreso il TOTALE):**

GARANZIA PRESTATATA	VALORE DI CAPITOLATO	REQUISITO MINIMO NON RIDUCIBILE	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
Massimale per ciascuna persona assicurata	€ 2.500.000	€ 2.000.000	Compilare obbligatoriamente Massimale di €. _____ per ciascuna persona assicurata
Massimale aggregato annuo	€ 7.500.000	€ 6.000.000	Compilare obbligatoriamente Massimale di €. _____ per massimale aggregato annuo
Sottolimito per Condizioni aggiuntiva "Perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera"	€ 1.000.000	€ 500.000	Compilare obbligatoriamente Sottolimito di €. _____ per perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera"
Sottolimito per Condizioni aggiuntiva "Danni alle opere"	€ 1.000.000	€ 500.000	Compilare obbligatoriamente Sottolimito di €. _____ per Danni alle opere
Sottolimito per Condizioni aggiuntiva "Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori"	€ 1.000.000	€ 500.000	Compilare obbligatoriamente Sottolimito di €. _____ per Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori
TOTALE			(Inserire somma dei limiti indicati nella colonna) Oⁱ = €

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 6

ALTRE FRANCHIGIE E SCOPERTI (PT^C)

Fermi restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori **(compilare obbligatoriamente, a pena di esclusione, TUTTI i campi nell'ultima colonna a destra, compreso il TOTALE):**

GARANZIA PRESTATATA	VALORE DI CAPITOLATO	REQUISITO MASSIMO NON SUPERABILE	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
Franchigia per ciascun sinistro	€. 2.500,00	€ 5.000.000	<i>Compilare obbligatoriamente franchigia di €. _____ per sinistro</i>
	TOTALE		<i>(Inserire somma delle franchigie nella colonna)</i> Fⁱ = €,...

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)”

NUMERO DELLA VARIANTE	NUMERO DELL'ARTICOLO CHE S'INTENDE ANNULLATO/INTEGRATO/MODIFICATO/SOSTITUITO	VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE
1	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
2	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
3	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
4	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
5	L'articolo n., Sez. n., denominato “”	

Data.....

Timbro e firma pagina 5 di 6

	<p>.....”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	
6	<p>L’articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:51

IMPRONTA: 37DBB9F416A6B1B776560172582D80DFBC0493C8B1758F33A125CBC4311CA486
BC0493C8B1758F33A125CBC4311CA48654BA49447486E9F77C3CF0FA0D0111CD
54BA49447486E9F77C3CF0FA0D0111CD57A8CCA76046568AA408610531FDAF99
57A8CCA76046568AA408610531FDAF99C8C59C1C0F1BDF1F922683078A1DECAE

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)
LOTTO N.3 – RC PATRIMONIALE
(colpa lieve)

CIG 6828259993

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)

Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 6

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

LOTTO N. 3 – POLIZZA RC PATRIMONIALE (colpa lieve)

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
 nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
 la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
 e legale rappresentante della _____,
 con sede in _____, via _____,
 C.A.P. _____,

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
 consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, pena
 l'esclusione delle offerte stesse;

consapevole che qualora, in ordine ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, siano state proposte
 varianti migliorative per l'assicurato, resta inteso che è facoltà della Contraente rinunciare all'applicazione della
 miglioria di cui a ciascuna singola variante ed in tale ipotesi resta confermata la validità e l'obbligatorietà
 dell'offerta, secondo le condizioni di seguito previste

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)

Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

oppure

Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con l'inserimento di max. n° **06**
 varianti come da elenco allegato¹;

¹ Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. E' obbligatorio che ogni singola variante non superi in lunghezza lo spazio previsto per ciascuno dei 6 riquadri previsti (carattere minimo Arial 10)

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 6

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PT^b)

Fermi restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori **(compilare obbligatoriamente, a pena di esclusione, TUTTI i campi nell'ultima colonna a destra, compreso il TOTALE):**

GARANZIA PRESTATATA	VALORE DI CAPITOLATO	REQUISITO MINIMO NON RIDUCIBILE	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
Massimale per ciascuna persona assicurata	€ 2.500.000	€ 2.000.000	Compilare obbligatoriamente Massimale di €. _____ per ciascuna persona assicurata
Massimale aggregato annuo	€ 7.500.000	€ 6.000.000	Compilare obbligatoriamente Massimale di €. _____ per massimale aggregato annuo
Sottolimito per Condizioni aggiuntiva "Perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera"	€ 1.000.000	€ 500.000	Compilare obbligatoriamente Sottolimito di €. _____ per perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera"
Sottolimito per Condizioni aggiuntiva "Danni alle opere"	€ 1.000.000	€ 500.000	Compilare obbligatoriamente Sottolimito di €. _____ per Danni alle opere
Sottolimito per Condizioni aggiuntiva "Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori"	€ 1.000.000	€ 500.000	Compilare obbligatoriamente Sottolimito di €. _____ per Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori
TOTALE			(Inserire somma dei limiti indicati nella colonna) Oⁱ = €

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 6

ALTRE FRANCHIGIE E SCOPERTI (PT^C)

Fermi restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori **(compilare obbligatoriamente, a pena di esclusione, TUTTI i campi nell'ultima colonna a destra, compreso il TOTALE):**

GARANZIA PRESTATATA	VALORE DI CAPITOLATO	REQUISITO MASSIMO NON SUPERABILE	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
Franchigia per ciascun sinistro	€. 2.500,00	€ 5.000.000	<i>Compilare obbligatoriamente franchigia di €. _____ per sinistro</i>
	TOTALE		<i>(Inserire somma delle franchigie nella colonna)</i> Fⁱ = €,...

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)”

NUMERO DELLA VARIANTE	NUMERO DELL'ARTICOLO CHE S'INTENDE ANNULLATO/INTEGRATO/MODIFICATO/SOSTITUITO	VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE
1	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
2	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
3	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
4	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
5	L'articolo n., Sez. n., denominato “”	

	<p>.....”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	
6	<p>L’articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:51

IMPRONTA: 37DBB9F416A6B1B776560172582D80DFBC0493C8B1758F33A125CBC4311CA486
BC0493C8B1758F33A125CBC4311CA48654BA49447486E9F77C3CF0FA0D0111CD
54BA49447486E9F77C3CF0FA0D0111CD57A8CCA76046568AA408610531FDAF99
57A8CCA76046568AA408610531FDAF99C8C59C1C0F1BDF1F922683078A1DECAE

**SCHEDA DI OFFERTA
ECONOMICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)
LOTTO N.3 – RC PATRIMONIALE
(colpa lieve)**

CIG 6828259993

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)
Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 4

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO N.3 – POLIZZA RC PATRIMONIALE (colpa lieve)

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
 nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
 la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
 e legale rappresentante della _____,
 con sede in _____, via _____,
 C.A.P. _____,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena l’esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE^a)

Fermo restando il valore a base d’asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

PREMIO INTERA DURATA (31.12.16 – 31.12.19) IMPONIBILE A BASE D’ASTA	PREMIO INTERA DURATA IMPONIBILE OFFERTO DAL CONCORRENTE
€. 34.500,00 (*) (Euro/trentaquattromilacinquecento/00#)	€ <i>In cifre</i> (€..... <i>in lettere</i>)
QUOTA DI RITENZIONE	_____ %
Eventuali coassicuratrici/ mandanti	Quote coassicuratrici/mandanti
1. _____	_____ %
2. _____	_____ %

CALCOLO DEL PREMIO (compilare in ogni sua parte)

Retribuzione annua lorda	Tasso IMPONIBILE pro-mille
€. 11.000.000,00 (euro* undicimilioni)%

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 4

TAB. 1) Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE Premio annuo lordo	€	

TAB. 2) Scomposizione del premio lordo intero periodo (31.12.16 – 31.12.19) salvo reg.

Premio imponibile (*)	€	
Imposte	€	
TOTALE Premio lordo	€	

N.B: (*) Nel contesto della base d’asta, il premio IMPONIBILE di riferimento da considerare ai fini del calcolo dell’offerta economica è quello indicato in **ROSSO, da riportare nella TAB. 2) qui sopra . Gli importi indicati nell’altra tabella (TAB. 1) sono richieste ai soli fini della scomposizione del premio annuo**

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente prende, infine

ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 4

2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante
- Che in caso di aggiudicazione dell'appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Mandante all'Agenzia _____, via _____, cap _____, _____.

Firma

_____, li _____

In caso di coassicurazione/raggruppamento:

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 1 _____

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 2 _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:22

IMPRONTA: 9683C80BACE4919821F89FB1BB77367E7517104ECD67585421B72558C1016E6C
7517104ECD67585421B72558C1016E6C8970168C977F8633438A107A92C65E27
8970168C977F8633438A107A92C65E2709BCE34F6D8AA218CA47120AEBD457B4
09BCE34F6D8AA218CA47120AEBD457B41EDF9B16995D5AEA48EFFB0F7916B6D4

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)
LOTTO N.4 – INFORTUNI
CONDUCENTI

CIG 6828289257

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)
Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N.4 – POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, via _____,
C.A.P. _____,

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, pena
l'esclusione delle offerte stesse;

consapevole che qualora, in ordine ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, siano state proposte
varianti migliorative per l'assicurato, resta inteso che è facoltà della Contraente rinunciare all'applicazione della
miglioria di cui a ciascuna singola variante ed in tale ipotesi resta confermata la validità e l'obbligatorietà
dell'offerta, secondo le condizioni di seguito previste

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA**CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)**

Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

oppure

Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con l'inserimento di max n° **06**
varianti come da elenco allegato¹;

¹ Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. E' obbligatorio che ogni singola variante non superi in lunghezza lo spazio previsto per ciascuno degli 8 riquadri previsti (carattere minimo Arial 10)

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PT^b)

Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (*compilare, dove prescritto, i campi nell'ultima colonna*):

I valori indicati nel capitolato sono requisiti minimi di qualità.

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

ALTRE FRANCHIGIE E SCOPERTI (PT^C)

I valori indicati nel capitolato sono requisiti minimi di qualità.

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 6

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)”

NUMERO DELLA VARIANTE	NUMERO DELL'ARTICOLO CHE S'INTENDE ANNULLATO/INTEGRATO/MODIFICATO/SOSTITUITO	VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE
1	L'articolo n., Sez. n., denominato ".....", comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
2	L'articolo n., Sez. n., denominato ".....", comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
3	L'articolo n., Sez. n., denominato ".....", comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
4	L'articolo n., Sez. n., denominato ".....", comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
5	L'articolo n., Sez. n., denominato "....."	

Data.....

Timbro e firma pagina 5 di 6

	<p>..... ”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	
<p>6</p>	<p>L’articolo n., Sez. n., denominato “..... ”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:54

IMPRONTA: 2EE0C6CADD29622A79B2A91608D304E67D44EDDE5DA53792CE15E6DFCCDC225B
7D44EDDE5DA53792CE15E6DFCCDC225BB14F972B3B1B75EB1D8341CA8DC2FB2E
B14F972B3B1B75EB1D8341CA8DC2FB2ECC1040E69F3DF9260D93D37D439A50AF
CC1040E69F3DF9260D93D37D439A50AFF830ECACFD179A204A7836B9B215E7BA

**SCHEDA DI OFFERTA
ECONOMICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)
LOTTO N.4 – INFORTUNI
CONDUCENTI**

CIG 6828289257

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)
Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 4

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO N. 4 – POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
 nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
 la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
 e legale rappresentante della _____,
 con sede in _____, via _____,
 C.A.P. _____,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena l’esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE^a)

Fermo restando il valore a base d’asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

PREMIO INTERA DURATA (31.12.16 – 31.12.19) IMPONIBILE A BASE D’ASTA	PREMIO INTERA DURATA IMPONIBILE OFFERTO DAL CONCORRENTE
€. 9.000,00 (*) (Euro/novemila/00#)	€ <i>in cifre</i> (€.....) <i>in lettere</i>
QUOTA DI RITENZIONE	_____ %
Eventuali coassicuratrici/ mandanti	Quote coassicuratrici/mandanti
1. _____	_____ %
2. _____	_____ %

e così composto:

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 4

CALCOLO DEL PREMIO (compilare in ogni sua parte)

Ai fini dell'aggiudicazione, si terrà conto delle condizioni economiche relative a tutte le sezioni evidenziate tutte inizialmente inserite fin dall'inizio in garanzia, Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.5 Sezione 2 della presente polizza. Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all'art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile.

VEDI SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

	Tipo dato variabile	Montante dato variabile	Premio IMPONIBILE pro-capite o tasso lordo applicato	Totale Premio IMPONIBILE ANNUALE	Totale Premio IMPONIBILE TRIENNALE
Art. 2.1 Obblighi assicurativi ex D.P.R.333/90 – CCNL Infortuni conducenti veicolo privato	Numero uscite	1.000 (mille)	€. _____/x uscita	€. _____	€. _____
Art. 2.2 Conducenti dei veicoli e natanti di proprietà dell'Ente (D.P.R.333/90 – CCNL)	Numero veicoli/natanti assicurati	32 (trentadue)	€. _____	€. _____	€. _____

TAB. 1) Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE Premio annuo lordo	€	

TAB. 2) Scomposizione del premio lordo intero periodo (31.12.16 – 31.12.19) salvo reg.

Premio imponibile (*)	€	
Imposte	€	
TOTALE Premio lordo	€	

N.B: (*) Nel contesto della base d’asta, il premio IMPONIBILE di riferimento da considerare ai fini del calcolo dell’offerta economica è quello indicato in ROSSO, da riportare nella TAB. 2) qui sopra . Gli importi indicati nell’altra tabella (TAB. 1) sono richieste ai soli fini della scomposizione del premio annuo

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente prende, infine

ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante.
- Che in caso di aggiudicazione dell’appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Mandante all’Agenzia _____, via _____, cap____, _____.

Firma

_____, li _____

In caso di coassicurazione/raggruppamento:

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 1 _____

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 2 _____

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 4

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:25

IMPRONTA: 4E7897FD632CAFB1D2C59EDC336870C536024CFF04A106F4BD3B7452CA9E05EB
36024CFF04A106F4BD3B7452CA9E05EB90FEFAE433A3A831E66051FB87D494DF
90FEFAE433A3A831E66051FB87D494DF5F6E41E67F0096E5ACE2DDCDD212A1F9
5F6E41E67F0096E5ACE2DDCDD212A1F9AAFD3C47FF0E40DB5D859C179D382346

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)
LOTTO N.5 – TUTELA LEGALE

CIG 68282989C2

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)
Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 6

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 5 – POLIZZA TUTELA LEGALE

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, via _____,
C.A.P. _____,

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, pena
l'esclusione delle offerte stesse;

consapevole che qualora, in ordine ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, siano state proposte
varianti migliorative per l'assicurato, resta inteso che è facoltà della Contraente rinunciare all'applicazione della
miglioria di cui a ciascuna singola variante ed in tale ipotesi resta confermata la validità e l'obbligatorietà
dell'offerta, secondo le condizioni di seguito previste

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA**CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)**

Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

oppure

Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con l'inserimento di max n° **06**
varianti come da elenco allegato¹;

¹ Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. E' obbligatorio che ogni singola variante non superi in lunghezza lo spazio previsto per ciascuno dei 6 riquadri previsti (carattere minimo Arial 10)

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 6

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PT^b)

Fermi restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (**compilare obbligatoriamente, a pena di esclusione, TUTTI i campi nell'ultima colonna a destra, compreso il TOTALE**):

GARANZIA PRESTATATA	VALORE DI CAPITOLATO	REQUISITO MINIMO NON RIDUCIBILE	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
Massimale per sinistro, qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nell'evento	€ 50.000.000	€ 35.000.000	Compilare obbligatoriamente Massimale di €. _____ per ciascuna persona assicurata
Massimale per anno, qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nell'evento	€ 150.000.000	€ 100.000.000	Compilare obbligatoriamente Massimale di €. _____ per massimale aggregato annuo
Fondo spese ed onorari per persona	€ 7.000.000	€ 4.000.000	Compilare obbligatoriamente Sottolomite di €. _____ per perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera"
Fondo spese ed onorari per evento	€ 12.000.000	€ 10.000.000	Compilare obbligatoriamente Sottolomite di €. _____ per Danni alle opere
TOTALE			(Inserire somma dei limiti indicati nella colonna) Oⁱ = €

ALTRE FRANCHIGIE E SCOPERTI (PT^C)

Fermi restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori **(compilare obbligatoriamente, a pena di esclusione, TUTTI i campi nell'ultima colonna a destra, compreso il TOTALE):**

GARANZIA PRESTATATA	VALORE DI CAPITOLATO	REQUISITO MASSIMO NON SUPERABILE	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
Franchigia per ciascun sinistro	€. 1.000,00	€ 2.500.000	Compilare obbligatoriamente franchigia di €. _____ per sinistro
	TOTALE		(Inserire somma delle franchigie nella colonna) Fⁱ = €,...

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)”

NUMERO DELLA VARIANTE	NUMERO DELL'ARTICOLO CHE S'INTENDE ANNULLATO/INTEGRATO/MODIFICATO/SOSTITUITO	VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE
1	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
2	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
3	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
4	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
5	L'articolo n., Sez. n., denominato “”	

Data.....

Timbro e firma pagina 5 di 6

	<p>.....”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	
6	<p>L’articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:58

IMPRONTA: 00895FC3C6BEB0E8259293FC2CE92A9E8B5B2D27AFA681A06C4CD2238F673F4
E8B5B2D27AFA681A06C4CD2238F673F4098714CDADB45147E4CE1066F71DB226
098714CDADB45147E4CE1066F71DB226AF39803E82C0A71F74A0B9D0C3A944D5
AF39803E82C0A71F74A0B9D0C3A944D54D1299908825EFD627CDEBC680CDB803

**SCHEDA DI OFFERTA
ECONOMICA**

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)**

LOTTO N.5 – TUTELA LEGALE

CIG 68282989C2

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)

Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 4

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO N.5– POLIZZA TUTELA LEGALE

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
 nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
 la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
 e legale rappresentante della _____,
 con sede in _____, via _____,
 C.A.P. _____,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena l’esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE^a)

Fermo restando il valore a base d’asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

PREMIO INTERA DURATA (31.12.16 – 31.12.19) IMPONIBILE A BASE D’ASTA	PREMIO INTERA DURATA IMPONIBILE OFFERTO DAL CONCORRENTE
€. 54.000,00 (*) (Euro/cinquantaquattromila/00#)	€ <i>in cifre</i> (€..... <i>in lettere</i>)
QUOTA DI RITENZIONE	_____ %
Eventuali coassicuratrici/ mandanti	Quote coassicuratrici/mandanti
1. _____	_____ %
2. _____	_____ %

e così composto:

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 4

CALCOLO DEL PREMIO (compilare in ogni sua parte)

Retribuzione annua lorda	Tasso IMPONIBILE pro-mille
€. 11.000.000,00.= (Euro *undicimilioni)%

TAB. 1) Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE Premio annuo lordo	€	

TAB. 2) Scomposizione del premio lordo intero periodo (31.12.16 – 31.12.19) salvo reg.

Premio imponibile (*)	€	
Imposte	€	
TOTALE Premio lordo	€	

N.B: (*) Nel contesto della base d’asta, il premio IMPONIBILE di riferimento da considerare ai fini del calcolo dell’offerta economica è quello indicato in ROSSO, da riportare nella TAB. 2) qui sopra . Gli importi indicati nell’altra tabella (TAB. 1) sono richieste ai soli fini della scomposizione del premio annuo

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a € _____ ;

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 4

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente prende, infine

ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante
- Che in caso di aggiudicazione dell’appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Mandante all’Agenzia _____, via _____, cap____, _____.

Firma

_____, li _____

In caso di coassicurazione/raggruppamento:

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 1 _____

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 2 _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:29

IMPRONTA: 836B05FC0F0C4A789095045592DD7666FCA22FC0212970D63AFE83F8DB365A49
FCA22FC0212970D63AFE83F8DB365A498600A45311A22E351142D98DA5DAFA29
8600A45311A22E351142D98DA5DAFA29B2FFD8B5917ED0BB1503B2E48771D36E
B2FFD8B5917ED0BB1503B2E48771D36E414A37BC403A378C32311C7342D3556D

**SCHEDA DI OFFERTA
ECONOMICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)
LOTTO N. 6 – IFK veicoli di
direttori e dipendenti**

CIG 6828324F35

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)
Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 4

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO N.6 – POLIZZA IFK veicoli di dipendenti e direttori in missione

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
 nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
 la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
 e legale rappresentante della _____,
 con sede in _____, via _____,
 C.A.P. _____,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena l’esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE^a)

Fermo restando il valore a base d’asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

PREMIO INTERA DURATA (31.12.16 – 31.12.19) IMPONIBILE A BASE D’ASTA	PREMIO INTERA DURATA IMPONIBILE OFFERTO DAL CONCORRENTE
€. 15.000,00 (*) (Euro/quindicimila/00#)	€ <i>In cifre</i> (€..... <i>in lettere</i>)
QUOTA DI RITENZIONE	_____ %
Eventuali coassicuratrici/ mandanti	Quote coassicuratrici/mandanti
1. _____	_____ %
2. _____	_____ %

CALCOLO DEL PREMIO (compilare in ogni sua parte)

Uscite preventive annue	Tasso lordo pro-mille
n° 1.000 uscite/anno	€. _____ ad uscita

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 4

TAB. 1) Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE Premio annuo lordo	€	

TAB. 2) Scomposizione del premio lordo intero periodo (31.12.16 – 31.12.19) salvo reg.

Premio imponibile (*)	€	
Imposte	€	
TOTALE Premio lordo	€	

N.B: (*) Nel contesto della base d’asta, il premio IMPONIBILE di riferimento da considerare ai fini del calcolo dell’offerta economica è quello indicato in **ROSSO, da riportare nella TAB. 2) qui sopra . Gli importi indicati nell’altra tabella (TAB. 1) sono richieste ai soli fini della scomposizione del premio annuo**

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente prende, infine

ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 4

- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante
- Che in caso di aggiudicazione dell’appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Mandante all’Agenzia _____, via _____, cap____, _____.

Firma

_____, li _____

In caso di coassicurazione/raggruppamento:

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 1 _____

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 2 _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:33

IMPRONTA: C5B9FD271B984FDDE699013C945E7432F2A632FEA24D4A63F585C8099B18FE83
F2A632FEA24D4A63F585C8099B18FE831D14104E76076FB22648BAAD0EA73A23
1D14104E76076FB22648BAAD0EA73A23DCAB78675D10D9C1B94140E5D46CC359
DCAB78675D10D9C1B94140E5D46CC35985FF1300C327C6B8EA9935DDEEA18B6D

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)
LOTTO N. 6 – IFK veicoli di
direttori e dipendenti

CIG 6828324F35

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)
Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 6

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

LOTTO N.6 – POLIZZA IFK veicoli di direttori e dipendenti in missione

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, via _____,
C.A.P. _____,

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, pena
l'esclusione delle offerte stesse;

consapevole che qualora, in ordine ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, siano state proposte
varianti migliorative per l'assicurato, resta inteso che è facoltà della Contraente rinunciare all'applicazione della
miglioria di cui a ciascuna singola variante ed in tale ipotesi resta confermata la validità e l'obbligatorietà
dell'offerta, secondo le condizioni di seguito previste

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)

Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

oppure

Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con l'inserimento di max n° **06**
varianti come da elenco allegato¹;

¹ Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. E' obbligatorio che ogni singola variante non superi in lunghezza lo spazio previsto per ciascuno degli 8 riquadri previsti (carattere minimo Arial 10)

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PT^b)

Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (*compilare, dove prescritto, i campi nell'ultima colonna*):

I valori indicati nel capitolato sono requisiti minimi di qualità.

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

ALTRE FRANCHIGIE E SCOPERTI (PT^C)

I valori indicati nel capitolato sono requisiti minimi di qualità.

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 6

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO "CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)"

NUMERO DELLA VARIANTE	NUMERO DELL'ARTICOLO CHE S'INTENDE ANNULLATO/INTEGRATO/MODIFICATO/SOSTITUITO	VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE
1	L'articolo n., Sez. n., denominato ".....", comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
2	L'articolo n., Sez. n., denominato ".....", comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
3	L'articolo n., Sez. n., denominato ".....", comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
4	L'articolo n., Sez. n., denominato ".....", comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
5	L'articolo n., Sez. n., denominato "....."	

	<p>.....", comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	
6	<p>L'articolo n., Sez. n., denominato "..... ", comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:50:01

IMPRONTA: 7AF1F46AE616E53D52FE9E02BFA5CF8EABA9C2C4C647DE5A0F3ACFBA992D16AC
ABA9C2C4C647DE5A0F3ACFBA992D16AC5A4B498FD97F6B1E3675481AAD09E50A
5A4B498FD97F6B1E3675481AAD09E50A6D672CCCAF46DAED08166E00CDECCDA6
6D672CCCAF46DAED08166E00CDECCDA66ABED96E1B781E11E9A7A46F43A45D10

**SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)
LOTTO N.7 – CORPI NATANTI**

CIG 682833584B

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)
Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 6

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 8 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
 nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
 la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
 e legale rappresentante della _____,
 con sede in _____, via _____,
 C.A.P. _____,

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
 consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, pena
 l'esclusione delle offerte stesse;

consapevole che qualora, in ordine ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, siano state proposte
 varianti migliorative per l'assicurato, resta inteso che è facoltà della Contraente rinunciare all'applicazione della
 miglioria di cui a ciascuna singola variante ed in tale ipotesi resta confermata la validità e l'obbligatorietà
 dell'offerta, secondo le condizioni di seguito previste

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)

Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

oppure

Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con l'inserimento di max n° **06**
 varianti come da elenco allegato¹;

¹ Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. E' obbligatorio che ogni singola variante non superi in lunghezza lo spazio previsto per ciascuno dei 6 riquadri previsti (carattere minimo Arial 10)

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 6

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PT^b)

Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (*compilare, dove prescritto, i campi nell'ultima colonna*):

I valori indicati nel capitolato sono requisiti minimi di qualità.

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

ALTRE FRANCHIGIE E SCOPERTI (PT^C)

I valori indicati nel capitolato sono requisiti minimi di qualità.

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 6

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)”

NUMERO DELLA VARIANTE	NUMERO DELL'ARTICOLO CHE S'INTENDE ANNULLATO/INTEGRATO/MODIFICATO/SOSTITUITO	VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE
1	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
2	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
3	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
4	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
5	L'articolo n., Sez. n., denominato “”	

Data.....

Timbro e firma pagina 5 di 6

	<p>.....”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	
6	<p>L’articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:50:05

IMPRONTA: B2D75886628EF71A27282374520EFF638DC12DB6F76AB134CB5BB52E5824F782
8DC12DB6F76AB134CB5BB52E5824F78271711BB48534C28C440A9A11E7A7B786
71711BB48534C28C440A9A11E7A7B786D5B18F6777D35DC8662750212FE2C078
D5B18F6777D35DC8662750212FE2C078626E1C87568DAB9A2099EEECE4AC7015

**SCHEMA DI OFFERTA
ECONOMICA**

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)**

LOTTO N.7 – CORPI NATANTI

CIG 682833584B

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)

Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 4

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO N. 7 – POLIZZA CORPI NATANTI

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, via _____,
C.A.P. _____,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena l’esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE^a)

Fermo restando il valore a base d’asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

PREMIO INTERA DURATA (31.12.16 – 31.12.19) IMPONIBILE A BASE D’ASTA	PREMIO INTERA DURATA IMPONIBILE OFFERTO DAL CONCORRENTE
€. 30.000,00 (*) (Euro/trentamila/00#)	€ <i>In cifre</i> (€.....) <i>in lettere</i>
QUOTA DI RITENZIONE	_____ %
Eventuali coassicuratrici/ mandanti	Quote coassicuratrici/mandanti
1. _____	_____ %
2. _____	_____ %

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 4

CALCOLO DEL PREMIO (compilare in ogni sua parte)

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso IMP ‰	Premio annuo IMP
1	EFFEVIGI targa TS448	€. 1.000.537,00.=	‰	€.
2	FOLAGA – targa 4MN44	€. 124.524,00.=	‰	€.
3	PONTOON BOAT – targa 4MN60	€. 31.605,00.=	‰	€.
4	SAVER – targa 4MN58	€. 18.200,00.=	‰	€.
	TOTALE	€. 1.174.866,00.=		

TABELLA RIEPILOGATIVA SCOMPOSIZIONE PREMI**TAB. 1) Scomposizione del premio annuo**

Premio annuo imponibile	€	
S.S.N.	€.	
Imposte	€	
TOTALE Premio annuo lordo	€	

TAB. 2) Scomposizione del premio lordo intero periodo (31.12.16 – 31.12.19) salvo reg.

Premio imponibile (*)	€	
S.S.N.	€.	
Imposte	€	
TOTALE Premio lordo	€	

N.B: (*) Nel contesto della base d'asta, il premio IMPONIBILE di riferimento da considerare ai fini del calcolo dell'offerta economica è quello indicato in ROSSO, da riportare nella TAB. 2) qui sopra . Gli importi indicati nell'altra tabella (TAB. 1) sono richieste ai soli fini della scomposizione del premio annuo

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente prende, infine

ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante.
- Che in caso di aggiudicazione dell'appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Mandante all' Agenzia _____, via _____, cap____, _____.

Firma

_____, li _____

In caso di coassicurazione/raggruppamento:

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 1 _____

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 2 _____

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 4

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:36

IMPRONTA: 4F1C83D17B8562BEDDAB4839870C1C1710B54C297D7520B5A20DC63898990EC8
10B54C297D7520B5A20DC63898990EC8D31A2B7A6B4F43D045C9478BD931EFCE
D31A2B7A6B4F43D045C9478BD931EFCE3C6B8E4A65667460FCFB8679EDE6B481
3C6B8E4A65667460FCFB8679EDE6B48120C358D358A80672DED179A3C40DF389

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)
LOTTO N.8 – RCA L.M.

CIG 6828353726

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)
Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 6

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 8 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
 nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
 la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
 e legale rappresentante della _____,
 con sede in _____, via _____,
 C.A.P. _____,

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
 consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, pena
 l'esclusione delle offerte stesse;

consapevole che qualora, in ordine ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, siano state proposte
 varianti migliorative per l'assicurato, resta inteso che è facoltà della Contraente rinunciare all'applicazione della
 miglioria di cui a ciascuna singola variante ed in tale ipotesi resta confermata la validità e l'obbligatorietà
 dell'offerta, secondo le condizioni di seguito previste

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)

Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

oppure

Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con l'inserimento di max n° **06**
 varianti come da elenco allegato¹;

¹ Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. E' obbligatorio che ogni singola variante non
 superi in lunghezza lo spazio previsto per ciascuno dei 6 riquadri previsti (carattere minimo Arial 10)

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 6

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PT^b)

Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (*compilare, dove prescritto, i campi nell'ultima colonna*):

I valori indicati nel capitolato sono requisiti minimi di qualità.

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

ALTRE FRANCHIGIE E SCOPERTI (PT^C)

I valori indicati nel capitolato sono requisiti minimi di qualità.

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 6

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)”

NUMERO DELLA VARIANTE	NUMERO DELL'ARTICOLO CHE S'INTENDE ANNULLATO/INTEGRATO/MODIFICATO/SOSTITUITO	VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE
1	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
2	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
3	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
4	L'articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s'intende annullato/integrato/modificato come segue:	
5	L'articolo n., Sez. n., denominato “”	

	<p>.....”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	
6	<p>L’articolo n., Sez. n., denominato “”, comma.....di pagina..... s’intende annullato/integrato/modificato come segue:</p>	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:50:08

IMPRONTA: 38AE33A2832D9EB8F87BEEEAAB277B66BA09B8FBA44880ACD59BF921411AB052
BA09B8FBA44880ACD59BF921411AB052440B1D258BC8CE771E1C780C8D62AC10
440B1D258BC8CE771E1C780C8D62AC101BB593D753E776A574926FE5CF61953F
1BB593D753E776A574926FE5CF61953FE2DFE11D9D923B69DEC870B052199BEA

**SCHEDA DI OFFERTA
ECONOMICA**

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI per
ARPA Friuli Venezia Giulia –
Palmanova (UD)**

LOTTO N.8 – RCA L.M.

CIG 6828353726

Stazione appaltante: ARPA del Friuli Venezia Giulia – Palmanova (UD)

Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 6

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO N. 8 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
 nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
 la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
 e legale rappresentante della _____,
 con sede in _____, via _____,
 C.A.P. _____,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena l’esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE^a)

Fermo restando il valore a base d’asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

PREMIO INTERA DURATA (31.12.16 – 31.12.19) IMPONIBILE A BASE D’ASTA	PREMIO INTERA DURATA IMPONIBILE OFFERTO DAL CONCORRENTE
€. 60.000,00.=(*) (Euro/sessantamila/00#)	€ <i>in cifre</i> (€..... <i>in lettere</i>)
QUOTA DI RITENZIONE	_____ %
Eventuali coassicuratrici/ mandanti	Quote coassicuratrici/mandanti
1. _____	_____ %
2. _____	_____ %

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 6

CALCOLO DEL PREMIO (compilare in ogni sua parte)

MASSIMALI - Per ciascun veicolo : € 10.000.000 unico

TARIFFA : FRANCHIGIA € 150,00 per sinistro per furgoni, autocarri e natanti

BONUS MALUS per autovetture

	AUTOVETTURE Furgoni Alimentazione	TARGA	Sede	KW/hp/cc	RCA Premio annuo IMPONIBILE	RCA Premio triennale IMPONIBILE
1	Autovettura Fiat Fiorino (benzina) Tariffa B/M – cl. prov. 08	DZ337FV	Udine	Kw 54/cc 1360 Hp 15	€.	€.
2	Autovettura Fiat Fiorino (benzina) Tariffa B/M – cl. prov. 08	DZ339FV	Udine	Kw 54/cc 1360 Hp 15	€.	€.
3	Furgone Ducato 2.0 (benzina)	BD203GL	Udine	Kw 80/cc 1998/hp 20/qli 35	€.	€.
4	Furgone Pick-up Mitsubishi (diesel) con gancio traino	BS596KB	Udine	Kw 73/cc 2477/ qli 28	€.	€.
5	Furgone Fiat Doblo Cargo (benzina)	CG378KK	Udine	Kw 47,5/ cc 1242/ qli 19	€.	€.
6	Furgone Fiat Panda Van (diesel)	CZ299AE	Udine	Kw 51/ cc 1248/ qli 14	€.	€.
7	Furgone Fiat Panda Van (diesel)	CZ761AD	Udine	Kw 51/ cc 1248/ qli 14	€.	€.
8	Furgone Fiat Scudo (diesel)	EK416AB	Udine	Kw 66,2/cc 1560/ qli 26	€.	€.
9	Furgone Land Rover (diesel) con gancio traino	ZA022LG	Udine	Kw 90/ cc 2495/qli 22	€.	€.
10	Furgone Land Rover Discovery (diesel)	ZA615LG	Udine	Kw. 101,50/ cc 2495/ qli 28	€.	€.
11	Furgone Doblò Cargo (diesel)	DJ707FP	Udine	Kw 77/cc 1910/ qli 20	€.	€.
12	Furgone Doblò Cargo (diesel)	DK714VN	Udine	Kw 77/cc 1910/ qli 22	€.	€.
13	Furgone Doblò Cargo (diesel)	DN639WE	Udine	Kw 77/cc 1910/ qli 21	€.	€.
14	Autovettura Ford Kourier Combi (diesel) Tariffa B/M – cl. prov. 05	ER815YD	Trieste	Kw 44/ cc 1753/ hp 18	€.	€.

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 6

15	Furgone Fiat Scudo (diesel)	BS541KW	Trieste	Kw 69/ cc 1997/qli 23	€.	€.
16	Furgone Fiat Scudo (diesel)	BS543KW	Trieste	Kw 69/ cc 1997/qli 23	€.	€.
17	Furgone Ducati Maxi (diesel)	DA569BB	Trieste	Kw 93,5/ cc 2800/qli 35	€.	€.
18	Furgone Fiat Iveco (diesel)	TS369744	Trieste	Kw 76/ cc 2500/qli 35	€.	€.
19	Autovettura Fiat Fiorino (benzina) Tariffa B/M – cl. prov. 08	DY960BD	Pordeno ne	Kw 54/ cc 1360/qli 15	€.	€.
20	Autocarro Mitsubishi L200 (diesel) con gancio traino	BS595KB	Pordeno ne	Kw. 73 / cc 2477/qli 28	€.	€.
21	Furgone Transit 1.8 Connect (diesel)	EK030FP	Pordeno ne	Kw 55/ cc 1753/ qli 21	€.	€.
22	Furgone Transit 2.2 (diesel)	EK088FP	Pordeno ne	Kw 85 / cc 2198/ qli 33	€.	€.
23	Furgone Daily 35.10 (diesel)	PN307463	Pordeno ne	Kw 76 / cc 2500/ hp 23/qli 35	€.	€.
24	Furgone Fiat Panda Van (diesel)	CZ056AE	Gorizia	Kw 51 / cc 1248/qli 14	€.	€.
25	Furgone Fiat Doblò Cargo (diesel)	DS848VP	Gorizia	Kw 77 / cc 1910/qli 21	€.	€.
26	Furgone Doblò Cargo (diesel)	DN637WE	Gorizia	Kw 77 / cc 1910/qli 21	€.	€.
27	Furgone Fiat Panda Van (diesel)	DA705DB	Sede	Kw 51 / cc 1248/qli 14	€.	€.
28	Furgone Fiat Panda Van (diesel)	DB273EJ	Sede	Kw 51 / cc 1248/qli 14	€.	€.
29	Natante EFFEVIGI Scania	TS 448		Cv 16; stazza lorda t.24,17; netta t. 11,77	€.	€.
30	Natante FOLAGA	4MN44		Cv. 5; 74x2 Kw; 100x2 hp; stazza lorda t. 7,8; netta t. 4,81	€.	€.
31	Natante SAVER	4MN58		Cv. 2; 75kw; 102 hp; stazza lorda t. 2,32; netta t. 2,32	€.	€.

32	Natante PONTOON	Mot. N° 6D710174 23 (4MN60)		Cv 1; kw. 110; hp 150; stazza lorda t. 1,17; netta t. 1,17	€.	€.
				TOTALI	€.	€.

TABELLA RIEPILOGATIVA SCOMPOSIZIONE PREMI

TAB. 1) Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€	
S.S.N.	€.	
Imposte	€	
TOTALE Premio annuo lordo	€	

TAB. 2) Scomposizione del premio lordo intero periodo (31.12.16 – 31.12.19) salvo reg.

Premio imponibile (*)	€	
S.S.N.	€.	
Imposte	€	
TOTALE Premio lordo	€	

N.B: (*) Nel contesto della base d’asta, il premio IMPONIBILE di riferimento da considerare ai fini del calcolo dell’offerta economica è quello indicato in **ROSSO, da riportare nella TAB. 2) qui sopra . Gli importi indicati nell’altra tabella (TAB. 1) sono richieste ai soli fini della scomposizione del premio annuo**

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente prende, infine

ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante.
- Che in caso di aggiudicazione dell’appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Mandante all’Agenzia _____, via _____, cap _____, _____.

Firma

_____, li _____

In caso di coassicurazione/raggruppamento:

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 1 _____

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 2 _____

Data.....

Timbro e firma pagina 6 di 6

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:40

IMPRONTA: 4616A67759039378B4FB499606EAB094D74A3B5E452B8F04318BCE668AB1488C
D74A3B5E452B8F04318BCE668AB1488CEAB65F269A5E138BF779E8E485D84810
EAB65F269A5E138BF779E8E485D8481047F1B0E299D10356B77BC24D7C236603
47F1B0E299D10356B77BC24D7C236603CED11D590F1DDEB7AED21D5F4B460AA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS (PATRIMONIO)

(lotto 1)

La presente polizza è stipulata tra

ARPA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia
Via Cairoli, 14
33057 – PALMANOVA (UD)
Cod. Fiscale/ P.IVA n° 02096520305
Codice CIG: 6828210126

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31.12.2016
Alle ore 24.00 del : 31.12.2019
rateazione annuale

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezione delle cose assicurate
- Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.16 Coassicurazione e delega
- Art.17 Clausola broker
- Art.18 Rinvio alle norme di legge
- Art. 19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Forma di copertura
- Art.2 Oggetto della copertura
- Art.3 Esclusioni
- Art.4 Enti esclusi

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art.1 Spese di demolizione e sgombero
- Art.2 Perdita pigioni
- Art.3 Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- Art.4 Spese peritali
- Art.5 Ricorso terzi
- Art.6 Rottura di vetri e cristalli
- Art.7 Fenomeno elettrico
- Art.8 Maggiori costi
- Art.9 Furto, rapina estorsione di valori
- Art.10 Furto, rapina estorsione del contenuto
- Art.11 Portavalori
- Art.12 Differenziale Storico-Artistico
- Art.13 Terremoto
- Art.14 Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno
- Art.15 Crollo e collasso strutturale

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno

Art.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.4	Mandato dei periti
Art.5	Operazioni peritali
Art.6	Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art.7	Assicurazione con stima di valore
Art.8	Limite massimo di indennizzo
Art.9	Pagamento dell'indennizzo
Art.10	Indennizzo separato per ciascuna partita
Art.11	Rinuncia al diritto di surroga
Art.12	Acquisizione e cessione di enti - Leeway clause

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	La MARSH Spa, quale mandatario incaricato dalla Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate :	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti :	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali :	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti :	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Valore Intero :	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto :	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati :	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrato, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, anche le mura e le opere di fortificazione della

	città, nonché pontili, attracchi, passerelle, ponti ed opere ingeneristiche in genere.
Acquedotto :	Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto.
Rete fognaria :	Canalizzazioni, condotte pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa.
Dipendenti :	<p>Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea.</p> <p>Sono parificati a dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i consulenti o collaboratori esterni (ivi compresi gli stagisti) nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; • i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;
Contenuto :	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni. Si intendono incluse le centraline di rilevamento atmosferiche poste all'aperto, calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, supporti dati e programmi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto.</p> <p>Sono altresì inclusi nella definizione di contenuto: materiale scientifico, stupefacenti, medicinali e prodotti farmaceutici in genere, sostanze infiammabili, imballaggi, merci speciali e quant'altro necessario alle attività assicurate;</p> <p>Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizioni "Fabbricati".</p>
Valori :	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore (ad esempio: buoni

	<p>pasto, disegni, valori bollati, polizze fidejussorie ecc), posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.</p>
Opere d'Arte :	<p>Per opere d'arte s'intendono :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sculture, gessi, stampe, disegni; • Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; • Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Reperti archeologici; • Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico. <p>Ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004).</p>
Inondazioni e/o alluvioni :	<p>Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.</p>
Eventi Socio-politici :	<p>Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.</p>
Terrorismo e sabotaggio :	<p>Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.</p>
Eventi Atmosferici :	<p>Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione</p>
Allagamenti :	<p>Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.</p>
Autocombustione :	<p>Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.</p>
Incendio :	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
Esplosione :	<p>Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.</p>
Implosione :	<p>Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.</p>
Scoppio :	<p>Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.</p>
Furto :	<p>Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.</p>
Rapina :	<p>Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.</p>
Estorsione :	<p>Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare</p>

	gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Conduttori esterni:	Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno
Attrezzature elettroniche :	<ul style="list-style-type: none"> • Hardware per elaborazione dati • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione • Impianti antintrusione e simili • Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature per analisi e campionamento, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente. • I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte.
Apparecchi ad impiego mobile :	<p>Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio; impianti, centraline ed apparecchi di rilevazione in genere; apparecchiature per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc..</p> <p>Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.</p> <p>I beni di cui alla presente definizione si intendono compresi nella partita 1) di polizza</p>
Dati :	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi
Programmi :	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Supporti dati :	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Fenomeno Elettrico :	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
 (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che :

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad ASL o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER, e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate o multiutilities ecc.), sempreché assicurate da tali soggetti.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell'indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA, si precisa che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell' art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli

previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza. Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Art.5 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art.8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 300 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione, tramite l'invio dell'aggiornamento della stima assicurativa di cui all'art. 7 sez. 5 che segue. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'idennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite PEC (posta elettronica certificata od altro mezzo certo (posta elettronica ordinaria, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti
- e) sinistri chiusi senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.16 – Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art.17 – Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Milano - Viale Luigi Bodio, 33 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e sede operativa in Padova, Via San Crispino, 114 tel. 049/8285487 fax 049/8285426 PEC: padova.ep@cert.marsh.it.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1 – Forma di copertura

Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.1). Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

Art.2 – Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

Art.3 – Esclusioni

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- d) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
- e) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- f) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi;
- g) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio,

né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.

- k) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione".
- m) i danni di (cyber exclusion):
 - 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - 2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;
 - 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1 e 2. causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - a) uso di internet o intranet;
 - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi ecc.);
 - d) uso di indirizzi internet, siti web o intranet;
 - e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti – web o intranet;e per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a:
 - f) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
 - g) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni/ semprechè tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza.

Naturalmente nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1 e 2 derivi altro danno materiale e diretto, tale danno e le eventuali relative conseguenze si intendono coperte dalla presente polizza. Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.

Art.4 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

- 1. Gioielli, pietre e metalli preziosi;
- 2. Le opere d'arte se coperte da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente.
- 3. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
- 4. Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
- 5. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- 6. Veicoli iscritti al P.R.A.

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art.1 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" :

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o

attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art.2 – Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art.4 – Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art.5 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso. Sono esclusi dalla presente garanzia i danni da inquinamento.

Art.6 – Rottura di vetri e cristalli

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art.7 – Fenomeno elettrico ed elettronico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Art.8 – Maggiori costi

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei fabbricati danneggiati, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- ecc.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

Art.9 – Furto, rapina estorsione di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione di valori".

La Società presta la presente garanzia anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e

praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.

Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Art.10 – Furto, rapina estorsione del contenuto

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nei fabbricati dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.

A condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione del contenuto".

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.

Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Dalla presente garanzia si intende escluso il furto di rame e di oggetti in rame in genere.

La Società presta la presente garanzia anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art.11 – Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli

stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- a) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- b) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente art.11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere .

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".

Art.12 – Differenziale storico-artistico

Nel limite globale della somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convergono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art.13 – Terremoto

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma garantita a questo titolo.

Art. 14 – Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni e le condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, la Compagnia si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da frane, smottamenti e cedimenti del terreno comunque occasionati

Art. 15 – Crollo e collasso strutturale

A parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni di polizza, si prende e si dà atto che la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da crollo e collasso strutturale, intendendosi per detta fattispecie una rovina totale o parziale dell'opera che interessi le strutture portanti dell'opera stessa. Per strutture portanti devono intendersi esclusivamente tutti quegli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura. Con riferimento alla presente garanzia, la Compagnia non risponde dei danni causati da oppure conseguenti a:

- a) vizi palesi dell'opera o vizi occulti comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato, prima della decorrenza della presente assicurazione;
- b) danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- c) danni indiretti o consequenziali;
- d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione, vetustà del fabbricato;
- e) danni di deperimenti o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- f) terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, uragano, sovraccarico neve, valanghe, slavine ed altri simili eventi naturali;
- g) assestamenti, restringimenti, dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai, di tetti, franamenti e cedimenti del terreno;
- h) subiti da soppalchi, controsoffittature, cartongessi e simili strutture non portanti;
- i) subiti da fabbricati non conformi alle norme costruttive vigenti al momento della costruzione e/o della ristrutturazione che abbia interessato le strutture portanti;
- j) ai fabbricati in corso di costruzione o di rifacimento ed al loro contenuto
- k) ai capannoni pressostatici e al loro contenuto
- l) atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualunque causa, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- b) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- c) entro venti giorni lavorativi da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- d) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- e) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- f) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- g) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, è verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.
- h) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art.5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.2 della Sezione 6.
 - per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- i) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- j) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
- k) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- l) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6.
- m) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte

indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque j), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro. Le disposizioni del presente articolo non sono operanti per la garanzia Furto

Art. 7 – Assicurazione con stima di valore

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione dell'Assicurato.

1. L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alla partita 1 e 2 comprendono il valore della totalità dei Fabbricati e del Contenuto siti nelle ubicazioni descritte; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata dalla Spett.le OTA Srl per i valori in essere alla stima del 31.12.2015 (aggiornata annualmente) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società Delegataria (con vincolo di riservatezza).

Gli elaborati di stima successivi, oltre l'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2. Limitatamente alle partite sopraindicate – ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono – non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Per espressa dichiarazione delle parti, la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 secondo comma del C.C., in caso di sinistro si procederà in conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza e con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente convenzione per quanto riguarda il predetto articolo 1907 C.C..

3. L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione – e quindi, anche alla scadenza della polizza – un rapporto di aggiornamento della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore indicato al punto 1) entro 300 giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi.

4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene fra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto del rapporto di stima;

b) derivanti da introduzioni di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino, complessivamente, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quelli iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specifiche ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime in caso di sinistro saranno assoggettate alla regola proporzionale di cui al predetto art. 1907 C.C., in ragione della parte determinata in base alle stime peritali eccedente la suddetta percentuale.

Di conseguenza ai fini del limite massimo dell'indennizzo di cui all'Art. 6.2 della presente polizza, quest'ultimo non potrà in nessun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione, la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice, per l'aggiornamento dei valori, in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3 che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo e/o quelli esclusi.

Qualora, tuttavia, dalle risultanze delle stime risultassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione è condizionata a specifica pattuizione tra le parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6. Con l'appendice di aggiornamento del punto 5 si farà luogo alla regolazione del premio di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4) a) e b) circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essi pertinenti, come pure la Società è tenuta a rifondere il 50% del premio annuo in caso di riduzione delle somme assicurate.

7. I premi dovuti a termini della presente convenzione dovranno essere pagati entro 90 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato un relativo conto di regolazione tramite regolare

appendice di polizza; se il pagamento non verrà effettuato entro il predetto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell' Art. 2.4, Sezione 2).

8. Oltre quanto specificatamente convenuto circa la regolazione proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazioni.

Art.8 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art.10 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art.11 – Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso gli Enti, le Associazioni, i gruppi di Volontariato e i singoli cittadini autorizzati ad utilizzare i beni assicurati con la presente polizza purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 12 – Acquisizione e cessione di enti – Leeway clause

Si conviene tra le parti che:

- a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 20 % della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall'ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua

disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'assicurato.
- e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri Enti, incluse le opere d'arte, nel limite del 20 % della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l'applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a). Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell'applicazione della deroga proporzionale.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso imponible e ‰	Premio Imponibile Annuo
1	Fabbricati (Patrimonio immobiliare)	16.883.500,00.=	//////// ‰	Vedi scheda off. economica
2	Contenuto (Patrimonio mobiliare)	20.960.600,00.=	//////// ‰	Vedi scheda off. economica
3	Ricorso terzi	5.000.000,00.=	//////// ‰	Vedi scheda off. economica
4	Spese di demolizione e sgombero a P.R.A.	2.000.000,00.=	//////// ‰	Vedi scheda off. economica
Totale		44.844.100,00.=		Vedi scheda off. economica

Scomposizione del premio ANNUO

Premio annuo imponible	€	Vedi scheda di offerta economica
Imposte	€	Vedi scheda di offerta economica
TOTALE Annuo lordo	€	Vedi scheda di offerta economica

Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
STOP LOSS per sinistro/anno	€ 20.000.000,00	////////
FRANCHIGIA fissa per sinistro (salvo quanto diversamente indicato nella presente tabella)		€ 1.000,00
Demolizione e sgombero (Art.1 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 4 (Art.1 Sez.6) per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Perdita Pigionari (Art.2 Sez.4)	Massimo 10% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.3 Sez.4)	€ 25.000,00.= per sinistro ed € 50.000,00.= per periodo assicurativo	Nessuno

Spese peritali (Art.4 Sez.4)	5% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di € 50.000,00.= per singola ubicazione	Nessuno
Ricorso terzi (Art.5 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 4 per sinistro, due volte la stessa somma per periodo assicurativo.	Nessuno
Eventi socio-politici	80% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €. 5.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€. 1.000,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio	80% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €. 5.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€. 1.500,00 per sinistro
Eventi atmosferici,	80% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €. 7.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€. 1.000,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni,	50% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €.5.000.000,00.= per sinistro/anno in aggregato per tutte le ubicazioni	€. 10.000,00= per sinistro e per singola ubicazione
Allagamenti	€. 500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€. 1.500,00 per sinistro e per singola ubicazione
Sovraccarico neve, valanghe, slavine	40% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €. 3.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% minimo €. 2.500,00= per sinistro e per singola ubicazione
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto (Art.9 Sez.4)	€. 10.000,00 per sinistro/anno	€. 100,00.= per sinistro
Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto (Art.10 Sez.4)	€. 50.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo, col sottolimito di €. 7.000,00.= per la garanzia lettera b) e di €. 2.000,00.= per la garanzia lettera c)	€. 500,00.= per sinistro
Portavalori (Art.11 Sez.4)	€. 3.000,00.= per sinistro	€. 100.= per sinistro
Ricerca e riparazione danni da acqua condotta	€.20.000,00.= per sinistro	€.500,00.= per sinistro
Rottura vetri e cristalli (Art. Sez.4)	€.2.500,00.= per singola lastra, €. 10.000,00.= per anno ass	€. 100,00.= per singola lastra
Fenomeno elettrico ed elettronico (Art.7 Sez.4)	€. 200.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€. 1.000,00.= per sinistro
Maggiori costi (Art.8 Sez.4)	€.150.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Differenziale Storico – Artistico (Art.12 Sez.4)	€.100.000,00.= per sinistro e per anno ass.	Nessuno
Danni ad apparecchi ad impiego mobile	€. 200.000,00 per sinistro e anno	€. 1.000,00.= per sinistro
Danni a dati, programmi, supporti dati – ricostruzione archivi	€. 40.000,00 per sinistro/anno	€.1.000,00.= per sinistro
Terremoto (Art. 13 sez. 4)	60% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €.	€. 10.000,00= per sinistro

	7.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	
Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno	€ 500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€ 5.000,00.= per sinistro
Crollo e collasso strutturale	€ 500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€ 5.000,00.= per sinistro

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.3 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 3 sez. 2 – Durata del contratto;
- Art. 6, sez. 2 – Recesso a seguito di sinistro ;
- Art. 10, sez. 2 – Foro competente;
- Art. 1, sez. 5 – Obblighi in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:48:50

IMPRONTA: 19289E2B32380271C1BFD86AA581CC9A1AED0097575268863F291B1EF9DCA7BC
1AED0097575268863F291B1EF9DCA7BC7A8BACEB8EB82FC4293DA841EC9147B5
7A8BACEB8EB82FC4293DA841EC9147B59C0CE35E1A48E3ED32156DA828514E38
9C0CE35E1A48E3ED32156DA828514E3897F98A3079DB31F7B3AAD59F3695BB50

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE (RCT/O)**
(lotto 2)

La presente polizza è stipulata tra

ARPA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia
Via Cairoli, 14
33057 – PALMANOVA (UD)
Cod. Fiscale/ P.IVA n° 02096520305
Codice CIG:6828243C5E

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31.12.2016
Alle ore 24.00 del : 31.12.2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni 31.12

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1	Definizioni
Art.2	Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3	Durata del contratto
Art.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5	Regolazione del premio
Art.6	Recesso a seguito di sinistro
Art.7	Modifiche dell'assicurazione
Art.8	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.9	Oneri fiscali
Art.10	Foro competente
Art.11	Interpretazione del contratto
Art.12	Obblighi in caso di sinistro
Art.13	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.14	Coassicurazione e delega
Art.15	Variazioni nella persona dell'Assicurato
Art.16	Alienazione dell'Azienda o delle cose cui si riferisce l'assicurazione
Art.17	Clausola broker
Art.18	Rinvio alle norme di legge
Art.19	Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1	Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2	Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art.3	Malattie professionali
Art.4	Qualifica di terzo
Art.5	Esclusioni
Art.6	Precisazioni
Art.7	Estensioni di garanzia
Art.8	Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art.9	Validità territoriale

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Massimali
Art.2	Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art.3	Calcolo del premio
Art.4	Riparto di coassicurazione
Art.5	Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente Contraente ovvero l'ARPA FVG • tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	La Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Danni patrimoniali:	i pregiudizi economici verificatisi in assenza di danni materiali o corporali a terzi
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Sinistri in serie:	una pluralità di eventi riconducibili ad una stessa causa od atto, i quali tutti saranno considerati come un unico sinistro
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:	Per retribuzione annua lorda si intende la somma di : <ul style="list-style-type: none"> • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dalla Contraente : <ul style="list-style-type: none"> - ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati)

Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

Premesso che ARPA FVG è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Friuli Venezia Giulia preposto all'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza ambientale (come definito nella legge regionale n° 6 /1998 istitutiva dell'Ente), la garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali e non dell'Ente Contraente o comunque per quelle svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto..

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze fatte salve disposizioni contrarie contenute nelle medesime.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art 3. - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell'indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA, si precisa che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell'art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza. Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Art.5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure all'Agenzia della stessa cui è affidato il contratto.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente e la Società concorderanno una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze del Contraente.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto delle Coassicuratrici dalla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.15 – Variazioni nella persona dell'Assicurato

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato od aventi causa, entro il termine di 45 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 90 giorni.

Art.16 – Alienazione dell'Azienda o delle cose cui si riferisce l'assicurazione

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione l'Assicurato - fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso - deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.

L'assicurazione, se il premio é pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 15 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva all'alienazione, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre cose analoghe.

Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione dell'azienda.

Art.17 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Milano - Viale Luigi Bodio, 33 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e sede

operativa in Padova, Via San Crispino, 114 tel. 049/8285487 fax 049/8285426 PEC: padova.ep@cert.marsh.it.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività da esso svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs n.38/2000, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222, nonché la rivalsa di enti similari.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

Art.3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 36 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti :
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art.4 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art.5 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
 - 1.1. furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività,
 - 1.2 sottrazione di cose di terzi riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero riposte presso guardaroba o depositi custoditi dell'Assicurato o appartenenti a qualunque soggetto o ente del cui operato lo stesso debba legalmente rispondere;
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n.990/1969, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
6. derivante direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto
7. Verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici
8. conseguenti a responsabilità professionali derivanti dallo svolgimento di attività tecniche ed amministrative, salvo che non abbiano cagionato danni materiali o corporali in conseguenza di evento accidentale ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente sezione.

Art.6 – Precisazioni

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, laboratori, terreni e relativi impianti ed attrezzature incluse piante e coltivazioni che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - Ogni e qualunque bene mobile o immobile, opera, manufatto o impianto destinato all'esercizio dell'attività elencata in polizza;
 - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
 - civili abitazioni, uffici;

- attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
2. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
 3. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
 4. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
 5. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;
 6. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
 7. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
 8. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
 9. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.
 10. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
 11. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
 12. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
 13. La responsabilità civile derivante dall'erogazione di acqua alterata.
 14. La responsabilità civile per danni a beni di terzi nell'ambito dei lavori.
 15. La responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o utilizzo di distributori di carburante.
 16. La responsabilità civile, ivi compresa la RC Personale dei dipendenti interessati, derivante dallo svolgimento dell'attività di c.d. "Telelavoro" presso il loro domicilio: si intendono assicurati, nei limiti del massimale convenuto in polizza, i danni a cose e/o persone, compresi tutti i familiari conviventi con il lavoratore/dipendente derivanti dalla proprietà e dall'uso delle attrezzature oggetto del "Telelavoro";

Art.7 – Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a:

1. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile ivi compresa quella per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge n.990/1969.
3. La responsabilità derivante dall'installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e

dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere.

4. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti inerenti l'esercizio dell'attività elencata in polizza. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
5. La garanzia RCT vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore di impianti per i quali l'Assicurato non rivesta in Italia la qualifica di produttore, nonché manutentore o riparatore per danni cagionati a terzi, verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, purchè denunciati alla Società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
L'assicurazione non comprende i danni:
 - a) alla porzione oggetto di lavorazione di impianti, attrezzature o cose riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
 - b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
 - c) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
 - d) verificatisi in USA e Canada.Sono altresì compresi, nel limite previsto in polizza per sinistro ed anno assicurativo, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente estensione.
6. Dispersione di acque. L'Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali conseguenti a dispersione involontaria di acqua esclusivamente se dovuti a rottura accidentale di impianti e condutture

Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale ed amministrativa a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questo siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare dal Contraente, a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data del ricevimento dell'appendice da parte della Società.

Art.9 – Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 8.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 8.000.000,00.= per ogni persona lesa e
	€ 8.000.000,00.= per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 8.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.500.000,00.= per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, così pure che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro della garanzia RCT (Art.1 Sez.3) e della garanzia RCO (Art.2 Sez.3) il massimale per tale evento non potrà superare il massimale previsto per la garanzia RCT.

L'esposizione massima della società per la presente applicazione per periodo assicurativo non potrà in ogni caso superare l'ammontare di € 8.000.000,00.= indipendentemente dal numero di sinistri occorsi durante tale periodo.

Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualsiasi sinistro	I massimali di polizza	€ 500,00.= per sinistro
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II° comma)	€ 500.000,00.= per sinistro	€ 5.000,00.= per sinistro
Danno biologico (Sez.3 Art.2 punto 3)	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00.= per sinistro
Malattie professionali (Sez.3 Art.3)	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
Danni da furto (Sez.3 Art.5 punto)	€ 10.000,00.= per danneggiato, massimo € 50.000,00.= per periodo assicurativo	€ 500,00.= per danneggiato
Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.6 punto)	€ 150.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00.= per veicolo danneggiato
Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.6 punto)	€ 200.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00.= per sinistro
Danni da incendio (Sez.3 Art.6 punto)	€ 1.000.000,00.= per sinistro	€ 2.500,00.= per sinistro
Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.6 punto 13)	€ 500.000,00.= per sinistro	€ 2.500,00.= per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.6 punto 14)	€ 500.000,00.= per sinistro	€ 2.500,00.= per sinistro
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.6 punto 15)	€ 500.000,00.= per sinistro	€ 2.500,00.= per sinistro
Danni da dispersione accidentale di acque	€ 500.000,00.= per sinistro	€ 2.500,00.= per sinistro

Art.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato
€ 11.000.000,00	Vedi scheda offerta economica	Vedi scheda offerta economica

Scomposizione del premio

	€	
Premio annuo imponibile	€	Vedi scheda offerta economica
Imposte	€	Vedi scheda offerta economica
TOTALE	€	Vedi scheda offerta economica

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

Art.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 3 sez. 2 – Durata del contratto;
- Art. 6, sez. 2 – Recesso a seguito di sinistro ;
- Art. 10, sez. 2 – Foro competente;
- Art. 1, sez. 5 – Obblighi in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:48:54

IMPRONTA: 76F01DFF43AE14DAD109A529706DFBD4D79B7F30CC39527539BA24FC36D5D51A
D79B7F30CC39527539BA24FC36D5D51A1BFEB19A4842D39AE4BD477CB79327BF
1BFEB19A4842D39AE4BD477CB79327BF5765C7382AD4FAA6F02A00C93D764EF4
5765C7382AD4FAA6F02A00C93D764EF40185D394DB289FA66B0313585450FE3C

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DI RC PATRIMONIALE (colpa lieve)
(lotto 3)**

La presente polizza è stipulata tra

**ARPA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia
Via Cairoli, 14
33057 – PALMANOVA (UD)
Cod. Fiscale/ P.IVA n° 02096520305
Codice CIG: 6828259993**

e

Durata del contratto

**Dalle ore 24.00 del : 31.12.2016
Alle ore 24.00 del : 31.12.2019
rateazione annuale**

SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°

1.	Assicuratori: _____ Ass.ni									
2.	SOGGETTI ASSICURATI: L'Ente, per la "colpa lieve" ad esso derivante da atti o fatti commessi da tutte le persone fisiche del cui operato debba rispondere ATTIVITA' DICHIARATA: ARPA FVG è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Friuli Venezia Giulia preposto all'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza ambientale (come definito nella legge regionale n° 6/1998 istitutiva dell'Ente)									
3.	Periodo di Assicurazione: dalle 24.00 ore del 31.12.2016 alle 24.00 ore del 31.12.2019 Pagamento con rateazione annuale con scadenza annuale al 31.12 di ogni anno									
4.	4.1 Massimale per ciascuna persona assicurata : Euro 2.500.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 7.500.000,00									
5.	Franchigia per sinistro: € 2.500,00									
6.	6.1 - Data di retroattività: illimitata 6.2 – Garanzia postuma : 5 anni									
7.	Clausola Broker: 7.1 Broker: Marsh Spa									
8.	Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA</td> <td style="text-align: right;">€ 1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>DANNI ALLE OPERE</td> <td style="text-align: right;">€ 1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI</td> <td style="text-align: right;">€ 1.000.000,00</td> </tr> </table>		PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	€ 1.000.000,00	DANNI ALLE OPERE	€ 1.000.000,00	DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 1.000.000,00		
PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	€ 1.000.000,00									
DANNI ALLE OPERE	€ 1.000.000,00									
DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 1.000.000,00									
9.	Condizioni Speciali: Vedi capitolato									
10	Base di calcolo del premio: TASSO LORDO : // // // // // % Base preventiva retribuzioni: € 11.000.000,00 (euro*undicimilioni/00)									
	Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale) Tassi netti per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi</td> <td style="text-align: right;">0,60 %</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi</td> <td style="text-align: right;">1,10 %</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi</td> <td style="text-align: right;">1,60 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PREMIO MINIMO LORDO PER SINGOLA APPLICAZIONE € 250,00</td> </tr> </table>		Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	0,60 %	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	1,10 %	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	1,60 %	PREMIO MINIMO LORDO PER SINGOLA APPLICAZIONE € 250,00	
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	0,60 %									
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	1,10 %									
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	1,60 %									
PREMIO MINIMO LORDO PER SINGOLA APPLICAZIONE € 250,00										
12	Tassi relativi allo schema di copertura della RC del Verificatore Interno, " nel rispetto dei disposti del DPR 207/2010 (Regolamento esecutivo del D. Lgs. 163/2006 – Codice degli appalti). Tassi netti per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi</td> <td style="text-align: right;">0,60 %</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi</td> <td style="text-align: right;">0,90 %</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi</td> <td style="text-align: right;">1,20 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PREMIO MINIMO LORDO PER SINGOLA APPLICAZIONE € 250,00</td> </tr> </table>		Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	0,60 %	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	0,90 %	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	1,20 %	PREMIO MINIMO LORDO PER SINGOLA APPLICAZIONE € 250,00	
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	0,60 %									
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	0,90 %									
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	1,20 %									
PREMIO MINIMO LORDO PER SINGOLA APPLICAZIONE € 250,00										
13	Premio annuo a carico del Contraente (garanzia base) Premio (Euro): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Imponibile</td> <td style="width: 33%;">Imposte</td> <td style="width: 33%;">Totale annuo lordo</td> </tr> <tr> <td>Vedi scheda off. Econ.</td> <td>Vedi scheda off. Econ.</td> <td>Vedi scheda off. Econ.</td> </tr> </table>		Imponibile	Imposte	Totale annuo lordo	Vedi scheda off. Econ.	Vedi scheda off. Econ.	Vedi scheda off. Econ.		
Imponibile	Imposte	Totale annuo lordo								
Vedi scheda off. Econ.	Vedi scheda off. Econ.	Vedi scheda off. Econ.								

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: l'Ente Pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Attività dichiarata: quanto indicato al punto 2 della Scheda di Copertura.

Beni: denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura.

Danno: qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

Danno indennizzabile: in applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.

Danni Materiali: il pregiudizio economico conseguente a danni arrecati a cose od animali.

Danni Corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Fatto noto / Circostanze pregresse: i fatti o le circostanze di cui sia venuto a conoscenza per iscritto l'Ufficio Affari Legali o Assicurativi del Contraente prima della stipulazione della presente polizza.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Essa può essere pari od inferiore al risarcimento dovuto dall'Assicurato.

Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Perdite Patrimoniali: ogni danno immateriale di natura patrimoniale o non patrimoniale (intendendosi per tale il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali).

Periodo di efficacia: il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di polizza.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ARPA, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Amministrativo-Contabile: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Retribuzioni Lorde: ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Contraente effettivamente eroga al personale dipendente a compenso delle prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.

Sinistro: comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione

Società: l'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza al punto 1 della scheda di copertura, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza. Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Variazione del rischio

A) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

B) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società oppure al broker anche a mezzo telefax o posta elettronica, entro 15 giorni dal ricevimento di una formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 –Durata e Cessazione del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell' indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA, si precisa che il presente contratto é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell' art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Legittimazione

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge

La Società si impegna, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora la Società:

- esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- non riporti negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito. dal CIPE;

- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovesse avere notizia che un loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo

d'Impresa (RTI), nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, la Stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte della Società e /o dei subcontraenti della filiera.

Qualora la Società abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione appaltante.

La Stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le Pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D. Lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato" a sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 14 – Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione della Società nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitata agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 15 – Estensioni di copertura

A) Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale.

Limitatamente a tali perdite l'assicurazione opera, alla luce della natura privatistica del rapporto di lavoro, anche per la responsabilità contrattuale derivante all'Assicurato da un provvedimento dichiarato illegittimo. Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all'attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 (e previgenti 626/1994 e 494/1996)

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso, se richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'assicurato deve rispondere ed incaricati per le funzioni di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni (nonché previgenti 626/1994 e 494/1996);
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Danni Patrimoniali e Perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D. Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se direttori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro, con il massimo di € 1.000.000,00 per anno assicurativo.

H) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 5.000,00.

I) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 16 – Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura per ciascun Sinistro ed al punto 4.2 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo indicata al punto 5 della Scheda di Copertura.

Art. 17 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
- j) possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al titolo X del D. Lgs n. 209 del 2005;
- k) fatti o circostanze già noti al Contraente prima della decorrenza della presente polizza in relazione ai quali il Contraente stesso avrebbe dovuto ritenere certo che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento danni, sottaciuti con dolo o colpa grave;
- l) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- m) direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione

di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

- n) Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativo - Contabile del Contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
- o) danni nonché maggiori danni e perdite patrimoniali sofferti dai terzi danneggiati e/o alle Imprese di Assicurazione in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell'Autoassicurazione/Assicurazione della Responsabilità Civile Sanitaria, fatto salvo quanto inerente il rimborso delle franchigie se anticipate dalle Imprese di Assicurazione;

Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

- p) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

Art. 18 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza già al momento della stipulazione dell'Assicurazione di alcun elemento o circostanza che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento in relazione a sinistri coperti dalla presente assicurazione, per fatto imputabile al medesimo, od alle persone di cui lo stesso deve rispondere.

Art. 19 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

Art. 20 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 21 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente/Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 22 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla stessa.

Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

La Società assumerà, fino a quando ne abbia interesse la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell'Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Il Contraente e la Società reciprocamente prendono e danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.: rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali

sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Milano - Viale Luigi Bodio, 33 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e sede operativa in Padova, Via San Crispino, 114 tel. 049/8285487 fax 049/8285426 PEC: padova.ep@cert.marsh.it.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 24. a) - Gestione della polizza – (in caso di aggiudicazione a Lloyd's)

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente del Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente del Lloyd's dalla Coverholder si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente, *oppure*
- a2. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, e purché il Corrispondente del Lloyd's sia sempre messo in copia, dalla Coverholder si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente,
- b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente del Lloyd's alla Coverholder si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente; *oppure*
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla Coverholder, e purché il Corrispondente del Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's alla Coverholder si considererà come effettuata ai Sottoscrittori; *oppure*
- a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla Coverholder, e purché il Corrispondente dei Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
- b1. Ogni comunicazione effettuata dalla Coverholder al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori, *oppure*
- b2. Ogni comunicazione effettuata dalla Coverholder al Broker Incaricato, e purché il Corrispondente dei Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata dai Sottoscrittori.

Art. 25 – Clausola di regolazione premio¹

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo:

¹ Articolo di polizza da mantenere in caso di regolazione

- retribuzioni lorde,

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della comunicazione preventiva delle applicazioni di garanzia intervenute nel corso dell'anno e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese: a tale proposito fanno fede i documenti ufficiali che il Contraente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.

Contestualmente all'emissione dell'appendice di regolazione premio si provvederà all'aggiornamento del premio di quietanza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, da indicare prima della data di effetto dell'assicurazione.

La Società

Il Contraente

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia di cui all'art. 14 è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

1) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista e verificatore della progettazione
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)

con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

2) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.

3) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

4) i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

5) Condizioni Aggiuntive

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all'assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dall'art. 26 c 8 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c) dolo del legale rappresentante dell'Assicurato;
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;

- f) possesso, custodia uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D. Lgs. n° 209/2005;
- g) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.
Inoltre l'assicurazione non è operante:
- j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- m) per la prestazione di servizi iniziati in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- n) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- o) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- p) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- q) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- r) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

G) ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D. Lgs. 50/2016, relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04. La Società si impegna a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista ed il Verificatore, dipendenti del Contraente, non fossero singolarmente assicurati nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo relativi a ciascuna applicazione di garanzia.

[Il premio annuo relativo alla presente estensione viene anticipato nella misura del 60% del premio risultante dall'applicazione del tasso previsto per le opere di durata annuale al valore totale delle singole opere del primo anno di validità della presente polizza indicate nel Programma Triennale dei lavori dell'Assicurato, come previsto dall'Assicurato alla data di decorrenza della copertura.

Tale premio è oggetto di regolazione alla fine di ciascuna annualità in base alle variazioni intervenute nel corso del periodo di Assicurazione dei parametri usati per il calcolo del Premio.

Il pagamento del premio anticipato a deposito, come sopra descritto, assolve agli oneri di cui art. 1901 C.C. e anche relativamente a quanto previsto all'art. 14 dello schema 2.1 del D.M.123/04 e all'art.3 della polizza di assicurazione della responsabilità professionale del verificatore interno.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente verifica in collaborazione con la Società i dati trasmessi nel corso dell'anno necessari per la regolazione e cioè:

- numero effettivo, relativi valori contrattuali delle schede di progetto e durata di ogni opera. La regolazione verrà effettuata applicando i tassi per durata dell'opera indicati al punto 10 della Scheda di Copertura.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato e l'intero premio dovuto (conguaglio).]

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, da indicare prima della data di effetto dell'assicurazione.

La Società

Il Contraente

-

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:48:57

IMPRONTA: 119E4F7360DD0643526D1AB7E8A8B30F90B5EF98D751990C00A995447064A08D
90B5EF98D751990C00A995447064A08DF8CF6B6FFCB2815B72BD5D393F55C335
F8CF6B6FFCB2815B72BD5D393F55C335CE4DD8727452961886DFC7B3AD085956
CE4DD8727452961886DFC7B3AD08595678ED8DF65AC4449C9D0DB566C5DDE140

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INFORTUNI CONDUCENTI**
(lotto 4)

La presente polizza è stipulata tra

ARPA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia
Via Cairoli, 14
33057 – PALMANOVA (UD)
Cod. Fiscale/ P.IVA n° 02096520305
Codice CIG: 6828289257

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2016
Alle ore 24.00 del :	31.12.2019
Scadenza annuale al:	31.12.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Identificazione degli Assicurati

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Rinvio alle norme di legge
- Art. 17 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Rimborso spese mediche
- Art.3 Diaria di ricovero
- Art.4 Diaria per inabilità temporanea
- Art.5 Spese di trasporto a carattere sanitario
- Art.6 Rientro sanitario
- Art.7 Rimpatrio salma
- Art.8 Danni estetici
- Art.9 Rischio aeronautico
- Art.10 Servizio militare
- Art.11 Rischio guerra

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

- Art.1 Esclusioni
- Art.2 Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

SEZIONE 5 GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

- Art.1 Denuncia del sinistro e relativi obblighi
- Art.2 Criteri di indennizzabilità
- Art.3 Controversie
- Art.4 Liquidazione dell'indennità
- Art.5 Rinuncia all'azione di surroga

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Somme assicurate, scoperti e franchigie
- Art.2 Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Beneficiario:	In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente:	la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
Inabilità temporanea:	la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate
Istituto di cura:	l'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno
Ricovero:	la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Massimale per sinistro	la massima esposizione della Società per sinistro.

Art. 2 – Identificazione degli Assicurati

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza.

Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente e scadrà alla ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art.5 Sezione 3).

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.

In caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.

In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese, secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell'art.1910 del Codice Civile.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza

Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell'indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA, si precisa che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell' art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza. Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Art. 5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite PEC (posta elettronica certificata od altro mezzo certo (email, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Art. 12 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Ogni notizia data o spedita dalla Società tramite l'Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal broker alla Società per il tramite dell'Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione scritta del Broker alla Società a mezzo dell'Agenzia di cui sopra dell'avvenuto incasso del premio.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere che abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

L'assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6. Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai seguenti artt.8, 9, 10 e 11 della presente Sezione.

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che gli Assicurati subiscano nello svolgimento di:

- Attività professionali principali e secondarie; attività derivanti da ragioni di servizio e/o di incarico e/o mandato ricevuto; attività svolte per altri Enti pubblici a seguito di comando dell'Ente di appartenenza

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;

- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
- ernie traumatiche.

Art. 2 – Rimborso spese mediche e farmaceutiche

La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell'apposita scheda della Sezione 6, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, nonché delle spese farmaceutiche rese necessarie a seguito dell'infortunio.

Art. 3 – Diaria per ricovero

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l'indennità giornaliera indicata scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all'estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.

Art. 4 – Diaria per inabilità temporanea

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell'Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l'indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità.

Art. 5 – Spese di trasporto a carattere sanitario

La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato a mezzo autoambulanza. Il rimborso avverrà nei limiti del massimale indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 e verrà limitato ad un massimo di due viaggi.

Art. 6 – Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 2.500,00 delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

Art. 7 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 2.500,00

Art. 8 – Danni estetici

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 2.500,00 per evento.

Art. 9 – Rischio aeronautico

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.

Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:

- € 1.500.000,00 per il caso di invalidità permanente
- € 1.500.000,00 per il caso morte

per persona e di:

- € 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
- € 5.000.000,00 per il caso di morte

complessivamente per aeromobile.

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art. 10 – Servizio militare

Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze dell'Ente, durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta valida ma non comprende gli infortuni subiti durante le attività militari così come definite in precedenza.

L'assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva quali addetti ai corpi di polizia municipale, nonché quali obiettori di coscienza.

Art. 11 – Rischio guerra

A parziale deroga del disposto dell'Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art. 1 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all'art. 10, Sezione 3;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

Non sono coperte dalla presente polizza :

1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Tuttavia, laddove l'assicurazione sia prestata sulla base di disposizione di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro la presente esclusione non troverà applicazione.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 15° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Art. 2 – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

a) MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato

in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

b) MORTE PRESUNTA

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

c) INVALIDITA' PERMANENTE

a) Invalidità Permanente Assoluta

Se ad un infortunato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta un'invalidità permanente e questa si verificherà - anche successivamente alla scadenza di polizza - ma comunque entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso un'indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:

si considera invalidità permanente assoluta unicamente la perdita totale, definitiva ed irrimediabile dei due occhi o di tutte e due le braccia o le mani, di tutte e due le gambe o di ambo i piedi, la perdita contemporanea di un arto superiore e di uno inferiore, come pure lo stato d'insanabile alienazione mentale che renda l'Assicurato incapace di accudire, per tutta la sua vita, a qualunque lavoro od occupazione. Quando sia provato che l'infortunio ha causato l'invalidità permanente assoluta, la Società corrisponde all'Assicurato l'intera somma prevista per questo caso.

b) Invalidità Permanente Parziale

Si considera invalidità permanente parziale la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato ad un proficuo lavoro per tutta la durata della sua vita. Quando sia provata l'invalidità permanente parziale, la Società liquida l'infortunio (per ogni arto od organo già integro e sano) in base alle seguenti percentuali della somma assicurata per il caso di invalidità permanente, indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato:

	destro	sinistro	
- per la perdita totale di un arto superiore	70%	60%	
- per la perdita della mano o dell'avambraccio	60%	50%	
- per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	60%	
- per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	50%	
- per la perdita di un piede	40%	40%	
- per la perdita del pollice	18%	16%	
- per la perdita dell'indice	14%	12%	
- per la perdita del mignolo	12%	10%	
- per la perdita del medio	8%	6%	
- per la perdita dell'anulare	8%	6%	
- per la perdita di un alluce			5%
- per la perdita di ogni altro dito del piede			3%

- per la sordità completa di un orecchio	10%
- per la sordità completa di ambedue le orecchie	40%
- per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti od organi, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%.

Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà mentre per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulta compresa in garanzia l'indennità è stabilita come segue:

- se l'ernia è operabile: fino a trenta giorni d'indennità per inabilità temporanea, se tale indennità è contemplata in polizza;
- se non risulta operabile: indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso d'invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In tutti gli altri casi la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

d) DIARIE

Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.

L'indennità cessa con il giorno dell'avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.

Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all'Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.

e) SPESE MEDICHE

La Società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.

Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato.

Art. 3 – Controversie

In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 4 – Liquidazione dell'indennità

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.

L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.

Art. 5 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competere per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio. Nei confronti di dipendenti, amministratori o del legale rappresentante, segretario/direttore generale o di persone di cui l'Assicurato debba rispondere, la Società si riserva però di agire in rivalsa (oltretutto in caso di dolo) anche in caso di colpa grave giudizialmente e definitivamente accertata a carico dei medesimi.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.

Per tutte le sezioni inizialmente attive, nonché per quelle successivamente attivabili, la liquidazione dell'indennità per l'invalidità permanente verrà determinata secondo la seguente indicazione:

- sulla parte di somma assicurata non eccedente €. 260.000,00.= l'indennità viene liquidata senza l'applicazione di franchigia alcuna;
- sulla parte di somma assicurata eccedente €. 260.000,00.= non si procede ad indennizzo quando l'invalidità permanente è uguale o inferiore al 5% della totale; se l'invalidità permanente risulta maggiore di tale percentuale l'indennizzo viene liquidato solo sulla parte eccedente;
- per i casi di Rimborso spese mediche; diaria da ricovero e diaria da gessatura (laddove previsti) nessuna franchigia
- per il caso di Inabilità temporanea (laddove previsto): i primi due giorni

Art. 2 - SEZIONI IN CUI E' SUDDIVISA LA POLIZZA

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.

Art. 2.1 - Infortuni conducenti veicolo privato

L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, durante la guida di veicoli non intestati al PRA al Contraente o non di proprietà di terzi ma in uso esclusivo al Contraente stesso o dal medesimo utilizzati in locazione o comodato, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

A titolo esemplificativo, evidenziamo che ai fini della presente sezione gli Assicurati devono intendersi:

1. Direttori
2. I dipendenti e gli altri soggetti (non dipendenti) autorizzati dall'Agenzia a vario titolo, alla guida di veicoli (a motore e non) di proprietà e in uso a qualunque titolo all'Agenzia stessa;
3. I dipendenti e gli altri soggetti (non dipendenti) autorizzati dall'Agenzia a vario titolo, alla guida di veicoli privati (a motore e non) per ragioni di servizio;

4. I consulenti e il personale di altri Enti (personale laureato e personale non laureato) che svolgono la propria attività in virtù di convenzioni o accordi tra l'Agenzia e gli Enti cui afferiscono, operanti presso l'Agenzia stessa;
5. I soggetti che frequentano l'Agenzia per tirocinio, formazione, aggiornamento

Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Legge.

Garanzia	Massimale
Caso Morte	€ 200.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 250.000,00
Spese mediche e farmaceutiche	€ 5.000,00

Art.2.2 - Infortuni conducenti veicoli e natanti di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della guida di veicoli e natanti di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

A titolo esemplificativo, evidenziamo che ai fini della presente sezione gli Assicurati devono intendersi:

1. Direttori
2. I dipendenti e gli altri soggetti (non dipendenti) autorizzati dall'Agenzia a vario titolo, alla guida di veicoli (a motore e non) di proprietà e in uso a qualunque titolo all'Agenzia stessa;
3. I dipendenti e gli altri soggetti (non dipendenti) autorizzati dall'Agenzia a vario titolo, alla guida di veicoli privati (a motore e non) per ragioni di servizio;
4. I consulenti e il personale di altri Enti (personale laureato e personale non laureato) che svolgono la propria attività in virtù di convenzioni o accordi tra l'Agenzia e gli Enti cui afferiscono, operanti presso l'Agenzia stessa;
5. I soggetti che frequentano l'Agenzia per tirocinio, formazione, aggiornamento

Garanzia	Massimale
Caso Morte	€ 200.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 250.000,00
Spese mediche e farmaceutiche	€ 5.000,00

Art.3 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

CALCOLO DEL PREMIO (compilare in ogni sua parte)

Ai fini dell'aggiudicazione, si terrà conto delle condizioni economiche relative a tutte le sezioni **evidenziate tutte** inizialmente inserite fin dall'inizio in garanzia. Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.5 Sezione 2 della presente polizza. Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all'art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile.

	Tipo dato variabile	Montante dato variabile	Premio lordo pro-capite o tasso lordo applicato	Totale Premio lordo ANNUALE
Art. 2.1 Obblighi assicurativi ex D.P.R.333/90 – CCNL Infortuni conducenti veicolo privato	N° uscite	1.000 (mille)	Vedi scheda offerta economica	Vedi scheda offerta economica
Art. 2.2 Conducenti dei veicoli di proprietà dell'Ente (D.P.R.333/90 – CCNL)	Numero veicoli/nata nti assicurati	32 (trentadue)	Vedi scheda offerta economica	Vedi scheda offerta economica

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€	Vedi scheda di offerta economica
Imposte	€	Vedi scheda di offerta economica
TOTALE	€	Vedi scheda di offerta economica

Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 3 sez. 2 – Durata del contratto;
- Art. 6, sez. 2 – Recesso a seguito di sinistro ;
- Art. 10, sez. 2 – Foro competente;
- Art. 1, sez. 5 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi

L'ASSICURATO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:01

IMPRONTA: 0F00BFE317B919358EE7374D3823CEFBFDAC856BFF8637FE90BB75FBB7AFE74
EFDAC856BFF8637FE90BB75FBB7AFE74E283736FADA2581C00C0FCDAC4C7EE2B
E283736FADA2581C00C0FCDAC4C7EE2BB4DFAAAACE1A95ACB7913195264638C09
B4DFAAAACE1A95ACB7913195264638C092F956616A4FECBA5AE1705CD6FB9DE43

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
TUTELA LEGALE**
(lotto 5)

La presente polizza è stipulata tra

ARPA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia Via Cairoli, 14
33057 – PALMANOVA (UD)
Cod. Fiscale/ P.IVA n° 02096520305
Codice CIG: 68282989C2

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31.12.2016
Alle ore 24.00 del : 31.12.2019

Rateazione: Annuale

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Definizioni

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3	Durata del Contratto
Art.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5	Recesso a seguito sinistro
Art.6	Regolazione del premio
Art.7	Modifiche dell'assicurazione
Art.8	Forma delle comunicazioni
Art.9	Oneri fiscali
Art.10	Foro competente
Art.11	Interpretazione del contratto
Art.13	Clausola Broker
Art.14	Rinvio alle norme di legge
Art.15	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art. 16	Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

Art.17	Soggetti assicurati
Art.18	Oggetto dell'assicurazione
Art.19	Rischi inclusi
Art.20	Spese comprese nell'assicurazione
Art.21	Condizioni di operatività della copertura
Art.22	Esclusioni
Art. 23	Validità territoriale

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art.24	Denuncia del sinistro e Gestione delle vertenze
Art.25	Libera scelta del legale
Art.26	Pagamento dell'indennizzo

SEZIONE 5 MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.27	Massimali
Art.28	Fondo spese ed onorari – anticipo indennizzi
Art.29	Calcolo del premio
Art.30	Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 – Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Applicazione	ogni contratto di assicurazione aderente alla convenzione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente della presente applicazione riportato in frontespizio
Convenzione:	Schema contrattuale con caratteristiche stabilite tra le parti e non modificabili
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza;
Assicurato:	Il soggetto fisico e giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Rivestono la qualifica di Assicurato le categorie identificate nell'apposita tabella della Sez.5 della presente polizza.
Società:	l'impresa assicuratrice;
Broker:	la Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Atto illecito:	determinato da una situazione di contrasto con la norma giuridica
Atto illegittimo:	Privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Art.2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo stesso rischio.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve dare comunicazione alla Società della successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Durata e proroga del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell'indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA, si precisa che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell' art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.

Art.4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza. Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera

raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art.6 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.7 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite PEC (posta elettronica certificata) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del foro di Udine.

Art.11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi della Legge 209/ 2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte. La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

Art. 13 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (allegando, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.15 – Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla MARSH S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla MARSH S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 17 – Soggetti assicurati

Rivestono la qualifica d'Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

- a) L'Ente Contraente, l'ARPA del Friuli Venezia Giulia, in quanto persona giuridica;
- b) i Direttori;
i Dirigenti;
i Dipendenti tutti

A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse dell'Ente Contraente

Art. 18 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura il rimborso delle spese peritali, legali, extragiudiziali e giudiziali per la difesa dell'Assicurato, ivi compreso l'Ente in quanto tale, in ogni stato e grado di giudizio, a seguito di un sinistro rientrante in garanzia, verificatosi durante il periodo di validità della polizza o entro i cinque anni antecedenti. Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri, la garanzia resta efficace per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro due anni dalla cessazione del contratto purché relative a fatti posti in essere durante il periodo di validità dello stesso. Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della prima manifestazione.

La Società alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assume a proprio carico,

- √ l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria,
- √ l'onere relativo ad ogni spesa extragiudiziale e peritale, comprese le spese liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dal Contraente per la tutela dei diritti nell'interesse proprio nonché per conto degli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti od eventi connessi:
 - a) all'esercizio delle attività istituzionali dell'Ente Contraente, ivi incluse le attività accessorie, collegate e complementari;
 - b) all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente.

Art. 19 – Rischi inclusi

La garanzia è operante per:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. procedimenti penali per delitti dolosi – rimborso spese, competenze ed onorari subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o sentenza di proscioglimento, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. – cd patteggiamento.
3. controversie in sede penale per delitto colposo o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale e marittima, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di veicoli a motore e imbarcazioni di proprietà dell'Ente;
4. controversie relative ad azioni o pretese di terzi conseguenti a fatti o atti illeciti o ad atti illegittimi involontariamente commessi dall'Assicurato;

5. l'esercizio di pretese al risarcimento danni, a persone e/o a cose, subiti per fatti illeciti di terzi;
6. resistenze a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;
7. l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'Assicurato per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
8. l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e penale aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti commessi involontariamente;
9. l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, causati esclusivamente da inquinamento accidentale;
10. l'opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie;
11. l'opposizione alle sanzioni amministrative, qualora l'Assicurato debba presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice Ordinario di primo grado competente, avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta;
12. illeciti amministrativi – rimborso spese, competenze, onorari per l'opposizione all'Autorità competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

Art. 20 - Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia è operante per le spese:

1. di assistenza consulenza e patrocinio per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
2. di assistenza stragiudiziale;
3. processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
4. per l'intervento di un Legale per ciascun Assicurato, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati;
5. per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
6. di giustizia;
7. liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso in caso di soccombenza dell'Assicurato;
8. conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;
9. per la redazione di denunce, querele, ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità giudiziarie competenti;
10. degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
11. spese di rappresentanza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al T.A.R.. L'intervento della compagnia assicurativa, in relazione all'esistenza di valida assicurazione di responsabilità civile stipulata dal Contraente per l'esercizio della propria attività, avverrà ad integrazione e dopo esaurimento della prestazione derivante dalla stessa a termini dell'articolo 1917 del Codice Civile.

Si intendono sempre escluse:

1. le pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
2. le multe e le ammende;
3. tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo, le spese per la registrazione delle sentenze e degli atti transattivi;
4. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p.)

Art. 21 - Condizioni di operatività della copertura

L'Assicurazione di cui agli artt. 17 lettera b) e 18 lettera b) si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1. che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato;
2. che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente;
3. che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
4. che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'assicurato.

Art. 22 - Esclusioni

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;
- b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;
- d) è originata da eventi di circolazione terrestre o di navigazione salvo per quanto riguarda gli assicurati persone fisiche;
- e) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- g) è di natura fiscale, tributaria, contrattuale, tra Assicurati, di lavoro, recupero crediti, nonché l'indennità di mediazione ed i sinistri da inquinamento non accidentale dell'ambiente.

Art.23 – Validità territoriale

L'assicurazione vale per le vertenze e procedimenti di competenza delle autorità giudiziarie italiane, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano o in qualsiasi altro Paese europeo.

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 24 – Denuncia del sinistro e Gestione delle vertenze

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 45 giorni da quando ne ha avuto conoscenza: la mancata denuncia entro i termini contrattuali comporta la decadenza del diritto.

Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

ART. 25 – Scelta del legale

L'assicurato ha il diritto di scegliere il proprio legale di fiducia, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

Eventuali rimborsi verranno effettuati esclusivamente a favore dell'Ente contraente in presenza di regolare fattura quietanzata e mai a favore dei singoli soggetti o dei legali fiduciari.

Art. 26 – Pagamento dell'indennizzo - franchigia

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione delle spese sostenute, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell'accordo sull'indennizzo.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'Art.14 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare dal Contraente, a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e /o gli scoperti anticipati. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data del ricevimento dell'appendice da parte della Società. Per ogni sinistro verrà applicata la franchigia di € 1.000,00.

SEZIONE 5 MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 27 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

€ 50.000,00.=	Per sinistro, qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nell'evento
€ 150.000,00.=	Per anno assicurativo

Resta convenuto fra le parti che in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 28 - Fondo Spese ed Onorari – Anticipo Indennizzi

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- Euro 7.000,00 per persona;
- Euro 12.000,00 per evento.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 29 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato
€ 11.000.000,00	Vedi scheda di offerta economica	Vedi scheda di offerta economica

Scomposizione del premio ANNUO

Premio imponibile annuo	€	Vedi scheda di offerta economica
Imposte	€	Vedi scheda di offerta economica
Premio lordo annuo	€	Vedi scheda di offerta economica

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base della variazione delle retribuzioni annue complessive

Art.30– Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 3 sez. 2 – Durata del contratto;
- Art. 5, sez. 2 – Recesso a seguito di sinistro;
- Art. 10, sez. 2 – Foro competente;
- Art. 24, sez. 4 – Denuncia del sinistro e gestione delle vertenze

IL CONTRAENTE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:50:15

IMPRONTA: 5C4042579C14BFDE094F56E293A307A293C10199839D68CCB6023C2A1C95849B
93C10199839D68CCB6023C2A1C95849B8BDA87E637F68C8F417268D6C0056FAA
8BDA87E637F68C8F417268D6C0056FAA5A2964602046113160F4350B8B7AA225
5A2964602046113160F4350B8B7AA2251FCD73CFFA7BB3D7F3FEE4510DB4595E

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO/FURTO/KASKO
VEICOLI DI DIRETTORI E DIPENDENTI**
(lotto 6)

La presente polizza è stipulata tra

ARPA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia Via Cairoli, 14
33057 – PALMANOVA (UD)
Cod. Fiscale/ P.IVA n° 02096520305
Codice CIG: 6828324F35

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31.12.2016
Alle ore 24.00 del : 31.12.2019
rateazione annuale con
scadenza il 31.12 di
ogni anno

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E VEICOLI ASSICURATI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Veicoli assicurati

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezione delle cose assicurate
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Rinvio alle norme di legge
- Art.17 Estensioni territoriali
- Art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Prestazioni aggiuntive

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

- Art.1 Eventi esclusi

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art.3 Procedura per la valutazione del danno
- Art.4 Determinazione/Valutazione del danno
- Art.5 Mandato periti
- Art.6 Identificazione dei veicoli
- Art.7 Limite massimo dell'indennizzo
- Art.8 Riparazioni
- Art.9 Pagamento dell'indennizzo
- Art.10 Rinuncia all'azione di surroga

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio
- Art.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
- Art.3 Riparto di coassicurazione
- Art.4 Disposizione finale

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	La Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati
Danno Parziale:	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale:	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a: <input type="checkbox"/> Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato ovvero <input type="checkbox"/> ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Accessorio:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Veicolo:	Veicoli di proprietà od in uso degli Amministratori, dei Consiglieri, del Direttore Generale/Segretario e dei dipendenti dell'Ente, anche se dei loro familiari e/o di terzi.

Art. 2 – Veicoli assicurati

A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti e o collaboratori autorizzati (anche se di familiari e/o di terzi);

B – Veicoli di proprietà e/o in uso dei Direttori (anche se di familiari e/o di terzi).

In entrambe i casi se utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell' indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA, si precisa che il presente contratto é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell' art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza. Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Art. 5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite PEC (posta elettronica certificata od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Ogni notizia data o spedita dalla Società tramite l'Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal broker alla Società per il tramite dell'Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione scritta del Broker alla Società a mezzo dell'Agenzia di cui sopra dell'avvenuto incasso del premio.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Estensioni territoriali

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la “carta verde”.

Art. 18 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;

- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
- g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- h) rottura di cristalli verificatasi a seguito di fatto accidentale o azione di terzi

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6)

Art. 2 – Prestazioni aggiuntive

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

a) Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

b) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 15 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa QUATTORRUOTE in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno

Danno Parziale: In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro. Qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato non risulti immatricolato per la prima volta da più di 36 mesi, l'indennizzo viene determinato senza tener conto del degrado d'uso e vetustà. L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

Art. 5 – Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art. 6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
2. generalità del dipendente/direttore autorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.

Art. 7 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8 – Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Art. 10 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

Art. 11 – Pagamento delle franchigie

La Società s'impegna ad accertare l'entità dei danni e a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia. Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, che resterà a carico del Contraente.

Il Contraente, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l'importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio

A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti e o collaboratori autorizzati (anche se di familiari e/o di terzi);

B – Veicoli di proprietà e/o in uso dei Direttori (anche se di familiari e/o di terzi).

In entrambi i casi se utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

Massimale a PRA per singolo veicolo/sinistro	€	35.000,00
Premio imponibile €/Km	€	Vedi scheda di offerta economica
Numero di uscite preventivate	N°	1.000 (mille)

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€	Vedi scheda di offerta economica
Imposte	€	Vedi scheda di offerta economica
TOTALE	€	Vedi scheda di offerta economica

Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Scoperto e/o franchigia % / Euro
Sezione 3, Art. 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g)	Somma assicurata	100,00
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	750,00	=====
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale	250,00	=====
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura	250,00	=====
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso	500,00	=====
Sezione 5, Art. 4) Danno parziale	75% del valore	=====
Beni trasportati	2.500,00	

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 3 sez. 2 – Durata del contratto;
- Art. 6, sez. 2 – Recesso a seguito di sinistro ;
- Art. 10, sez. 2 – Foro competente;
- Art. 1, sez. 5 – Obblighi in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:04

IMPRONTA: C49E15D0CDAE782EC5AFD4F81430E6180CF0197D2CA2994A45408DA44CCB6C22
0CF0197D2CA2994A45408DA44CCB6C22F13DBFF8AC8554425A55E3116197A17D
F13DBFF8AC8554425A55E3116197A17D1DE198BFEA8BD8D93D0B04FBAF018DDC
1DE198BFEA8BD8D93D0B04FBAF018DDC261C0B6182EBF0A22F440B329E1C2EB7

POLIZZA DI ASSICURAZIONE CORPI NATANTI

(lotto 7)

La presente polizza è stipulata tra

ARPA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia Via Cairoli, 14
33057 – PALMANOVA (UD)
Cod. Fiscale/ P.IVA n° 02096520305
Codice CIG: 682833584B

e

Società Assicuratrice

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2016
Alle ore 24.00 del :	31.12.2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
-------------------------------	--------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata e proroga del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezione delle cose assicurate
- Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.16 Coassicurazione e delega
- Art.17 Clausola broker
- Art.18 Rinvio alle norme di legge
- Art. 19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Oggetto della copertura
- Art.2 Esclusioni
- Art.3 Limiti della navigazione

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art.1 Inondazioni ed alluvioni
- Art.2 Terremoto
- Art.3 Scioperi, sommosse, atti di vandalismo e terrorismo

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art.2 Procedura per la valutazione del danno
- Art.3 Determinazione del danno
- Art.4 Abbandono
- Art.5 Spese e compenso di assistenza e salvataggio
- Art.6 Limite massimo dell'indennizzo
- Art.7 Pagamento dell'indennizzo
- Art.8 Rinuncia al diritto di surroga

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Somme assicurate e calcolo del premio
- Art.2 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
- Art.3 Riparto di coassicurazione
- Art.4 Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh Spa quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Valore commerciale:	Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o potrebbe venirgli attribuito sul mercato dell'arte e dell'antiquariato.
Valore dichiarato:	Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa, sono detti anche enti assicurati.
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Natante:	La costruzione destinata alla navigazione, sia essa nave od imbarcazione in genere. Essa è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele, mobilio fisso, provviste ordinarie, apparecchi audio ed audiovisivi stabilmente fissati al natante, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti o meno da norme di legge e regolamenti.
Impianto Elettrico:	Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.
Apparato Motore:	Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed

	impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.
Eventi Socio-politici:	Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.
Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Eventi atmosferici:	Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Furto:	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Rapina:	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona.
Estorsione:	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i natanti identificati nel presente contratto e quelli che a richiesta del Contraente dovessero esservi inseriti successivamente.

Le movimentazioni dovute ad inserimenti ed esclusioni di mezzi decorreranno dalle ore 24.00 del giorno richiesto dal Contraente e non daranno luogo alla corresponsione o rimborso di premio che invece verrà regolato a fine annualità assicurativa.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell'indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA,

si precisa che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell' art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza. Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Art.5 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art.8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 300 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione, tramite l'invio dell'aggiornamento della stima assicurativa di cui all'art. 7 sez. 5 che segue. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'idennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite PEC (posta elettronica certificata od altro mezzo certo (posta elettronica ordinaria, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti
- e) sinistri chiusi senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.16 – Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art.17 – Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Milano - Viale Luigi Bodio, 33 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e sede operativa in Padova, Via San Crispino, 114 tel. 049/8285487 fax 049/8285426 PEC: padova.ep@cert.marsh.it.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e diretti subiti dai natanti come qui di seguito descritto:

- La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono;
- L'Assicurazione dei danni parziali è prestata nei seguenti termini.
 - a. i danni allo scafo e ad altre parti del natante non menzionate ai successivi punti b,c e d sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di qualsiasi avvenimento;
 - b. i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento del natante;
 - c. i danni alle vele sono indennizzabili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione del natante;
 - d. i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono indennizzabili in quanto siano la conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

Sono comprese inoltre nell'assicurazione, le spese ed il compenso d'assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità.

Art. 2 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a) dolo dall'Assicurato o dal Contraente o di qualunque persona alla quale è affidato a qualsiasi titolo il natante, del conducente e dell'equipaggio, la colpa grave dei predetti o delle persone di cui debbano rispondere non pregiudica, invece, l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- b) insufficienza delle misure e/o sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità durante la giacenza in acqua;
- c) innavigabilità del natante, deficiente manutenzione, usura;
- d) alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- e) guerra anche civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze ad ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- f) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzatore di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- g) bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

Inoltre sono esclusi

- h) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o dei congegni antifurto;
- i) i danni alle parti affette da vizi occulti.

Art. 3 – Limiti della navigazione

Le garanzie prestate con la presente polizza valgono per l'utilizzo delle imbarcazioni destinate all'attività istituzionale del contraente.

Dette garanzie sono operanti durante:

- la navigazione e la giacenza (in acqua o a terra);
- l'alaggio o il varo;
- la movimentazione a terra nell'ambito dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi;

entro i seguenti limiti geografici:

- in acqua: nel Mar Mediterraneo, entro gli Stretti e nelle acque interne dei Paesi Europei.
- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque sia marine sia interne.

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art.1 – Inondazioni ed alluvioni

La Società, a parziale deroga dell'Art.2 lettera n) della Sezione 3 della presente polizza, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La presente estensione di garanzia viene prestata nei limiti e con gli scoperti/franchigie riportati nell'apposita scheda di cui alla Sezione 6 della presente polizza.

Art.2 – Terremoto

La Società a parziale deroga dell'Art.2 lettera d) della Sezione 3 della presente polizza risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli oggetti assicurati per effetto del terremoto.

Art.3 – Scioperi, sommosse, atti di vandalismo e terrorismo

A maggior precisazione del disposto degli Artt.1 e 2 Sezione 3, la garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- Atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- Scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- Tumulti o sommosse civili;
- Atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- Atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio;
- Atti di terrorismo.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro trenta giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;

- d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di “Avvenimento Straordinario” fatta tempestivamente all’Autorità Marittima (art.182 Cod.Nav.)
- e) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- f) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 2 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 3 – Determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale, causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato come segue:

In caso di perdita totale, ovvero quando il “corpo” e le altre partite assicurate a bordo siano perdute totalmente nel medesimo sinistro, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale del natante nel luogo ed al momento del sinistro.

In caso di danni parziali, nella liquidazione sono ammesse ad indennizzo solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse. In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell’assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 Cod.Nav.).

L’indennità per danni parziali è soggetta alla regola proporzionale prevista dall’art. 1907 Cod. civ. cui verrà applicata una deroga del 20%.

La Società accetta come esatti i valori risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell’Assicurato.

Art. 4 – Abbandono

L’Assicurato può abbandonare il natante alla Società ed esigere l’indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- Il natante è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari ed il natante non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;

- Il natante si presume perito ai sensi dell'art. 162 del Cod.Nav.
- L'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dal natante, raggiunge il valore commerciale di natante stesso al momento del sinistro.

Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art. 5 – Spese e compenso di assistenza e di salvataggio

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita o abbandono o per danni parziali. La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro del natante da parte di salvatori o recuperatori.

Art.6– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.7 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.

Art. 8 - Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, del comandante o del conducente del natante, salvo sempre il caso di dolo, e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

SEZIONE 6 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Partite, somme e massimali assicurati e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo
1	EFVEVIGI targa TS448	€. 1.000.537,00.=	///////	Vedi sch off econ
2	FOLAGA – targa 4MN44	€. 124.524,00.=	///////	Vedi sch off econ
3	PONTOON BOAT – targa 4MN60	€. 31.605,00.=	///////	Vedi sch off econ
4	SAVER – targa 4MN58	€. 18.200,00.=	///////	Vedi sch off econ
	TOTALE	€. 1.174.866,00.=		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	Vedi scheda di offerta economica.=
Imposte	€	Vedi scheda di offerta economica.=
TOTALE	€	Vedi scheda di offerta economica.=

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, ferme tutte le condizioni di polizza, non potrà essere chiamata ad indennizzare importi superiori a quelli qui di seguito riportati:

Agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di €. 500,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi sottoriportati:

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Le somme assicurate	€. 1.000,00.= per sinistro
Terremoto	Le somme assicurate	€. 1.000,00.= per sinistro
Terrorismo	Le somme assicurate	€. 1.000,00.= per sinistro
Perdita totale o abbandono; sottrazione totale di imbarcazione; perdita o danni ai battelli di servizio	Le somme assicurate	Scoperto 20%, minimo €. 1.000,00

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 3 sez. 2 – Durata e proroga del contratto;
- Art. 6, sez. 2 – Recesso a seguito di sinistro ;
- Art. 10, sez. 2 – Foro competente;
- Art. 1, sez. 5 – Obblighi in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:08

IMPRONTA: C04956F7DE60BC1FDBC44015EA92E29CFE984158DC8B535F1FB49C0AFCEE048D
FE984158DC8B535F1FB49C0AFCEE048D3E16368CFDFCD2D1AC548A44C69150A6
3E16368CFDFCD2D1AC548A44C69150A667FC42289C0E9CB395823212B8033017
67FC42289C0E9CB395823212B80330178830F4C22E79A314BEF1B71B3B8B728E

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA - LM)
(lotto 8)**

La presente polizza è stipulata tra

ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia Via Cairoli, 14
33057 – PALMANOVA (UD)
Cod. Fiscale/ P.IVA n° 02096520305
Codice CIG: 6828353726

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31.12.2016
Alle ore 24.00 del : 31.12.2019
rateazione annuale con
scadenza il 31.12 di
ogni anno

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Accessori di serie	Gli equipaggiamenti, compresi accessori fono audiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino
Accessori non di serie	Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
Accessori fonoaudiovisivi	Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.
Broker:	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Legge:	il D.Lgs n° 209 del 9/9/2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati, dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e relativamente alle macchine agricole, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse, officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti da mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche, dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa del veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è

dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 – Durata del contratto e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e scadrà alla data indicata in polizza, senza tacito rinnovo

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

La Società s'impegna a consegnare i contrassegni e la restante documentazione al Contraente entro la data di decorrenza della presente polizza, anche se non è ancora stato corrisposto il relativo premio.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell'indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA, si precisa che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell'art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.

Art. 7 - Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive (D.Lgs n° 209 del 9/9/2005 e successive modifiche ed integrazioni) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 8 – Polizza Libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. E' data facoltà alla Contraente di richiedere l'inclusione di automezzi e/o variazioni con effetto immediato, In tal caso la Contraente dovrà indicare nella richiesta l'ora di effetto e la Società dovrà comunicarne per iscritto l'accettazione. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa e/o del Broker.

Art. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 10 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 11- Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve mettere a disposizione, anche tramite piattaforma informatica, un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Si conferma l'operatività di quanto previsto dal Regolamento IVASS 19 maggio 2015 n. 9.

Art. 12 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio da conteggiarsi in sede di regolazione posticipata

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 13 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto il contratto è risolto, limitatamente al solo certificato di assicurazione relativo al veicolo rubato, a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice. Tale rimborso verrà conteggiato in sede di regolazione posticipata.

Art. 14 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge, se per l'Assicurato più favorevoli.

Art. 16 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Ogni notizia data o spedita dalla Società tramite l'Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal broker alla Società per il tramite dell'Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione scritta del Broker alla Società a mezzo dell'Agenzia di cui sopra dell'avvenuto incasso del premio.

Art. 17 - Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società è tenuta a fornire al Contraente, con cadenza semestrale e comunque entro 30 giorni dalla richiesta del Contraente e/o del Broker, le statistiche dei sinistri così suddivisi:

- sinistri denunciati
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:

- 1) nominativo del terzo reclamante (ovvero altro elemento identificativo);
- 2) data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante
- 3) data di apertura della pratica presso la Società;
- 4) data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 18 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

A - Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a quello di Responsabilità Civile Auto.

C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

A deroga dell'articolo 2, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Inoltre la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge quando:

- al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

D - Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente, ad uso pubblico a su autobus

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

E – Responsabilità Civile dei trasportati

L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

F - Ricorso Terzi da Incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 500.000,00 compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

G – Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

H – Autoveicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

I – Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza e necessarie al suo funzionamento

CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI

FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS" - per autovetture, ciclomotori, quadricicli, motocicli, veicoli trasporto cose, usi speciali e trasporti specifici

FORMULA TARIFFARIA "TARIFFA FISSA" - per autobus, macchine operatrici, macchine agricole, natanti

CAPO IV) GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA:

- a) Rimborso spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- b) Rimborso delle spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- c) Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- d) Rimborso delle spese sostenute per eliminare i danni riportati all'interno del veicolo assicurato in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- e) Rimborso delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, in quanto civilmente responsabile per danni provocati a cose di terzi dall'incendio o dall'esplosione del carburante contenuto nel serbatoio stesso. La garanzia deve operare per i danni non derivanti dalla circolazione del veicolo come già previsto e con i massimali di cui all'art. F del capo II "Ricorso terzi da incendio"
- f) Rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro).

- g) Ripristino airbag – la Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza di euro 500,00 per evento, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.
- h) Spese di immatricolazione – tassa di proprietà - Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro. La Società rimborsa all'Assicurato:
1. l'importo – fino al massimo di euro 1.000,00 – delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo similare;
 2. l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purchè prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.
 3. l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.
- Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).
- i) Traino e recupero – qualora, in conseguenza di un sinistro, compresa l'uscita di strada accidentale, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa – purchè documentate e fino alla concorrenza di euro 1.000,00 – le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.
- Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.
- j) Rientro dei passeggeri – qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purchè documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.
- k) Cristalli: La Società rimborsa altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La presente garanzia si intende presta fino alla concorrenza di euro 1.000 per sinistro, senza franchigia.

CAPO V- RISCHI ACCESSORI

(Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)

Art. 1 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt.9, 10, 11 e 12 del presente capo.

Art. 2 Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art. 3 Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 4 Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 5 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie di cui all'art.9 – Incendio e art.11 Eventi Speciali

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2) Per le garanzie di cui all'art.10 – Furto, rapina, estorsione

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

3) Per le garanzie di cui all'art.12 – Danni accidentali

Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art.6 Modalità di liquidazione del danno

Per Autovetture

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro. In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.9, 10, 11 e 12 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti. In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza. Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 7 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art.5 della presente Sezione.

Art. 9 Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 10 Furto, Rapina, Estorsione

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione,

nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 11 Eventi Speciali

Oggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Art. 12 Danni accidentali

Oggetto della copertura:

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada.

Esclusioni

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni avvenuti in conseguenza di:
 - Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
 - Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
 - Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
 - Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- Per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- Per danni durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- Per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, viene fornito (vedi scheda di offerta economica) l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo. **La quotazione, limitatamente alle AUTOVETTURE, dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di assegnazione in corso dalla data del 31.12.2015 (indicata nella scheda di offerta economica), mentre per gli altri veicoli la quotazione dovrà essere formulata applicando la tariffa a FRANCHIGIA FISSA di €. 150,00 per ogni sinistro. Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.**

MASSIMALI - Per ciascun veicolo € 10.000.000 unico

Scomposizione del premio ANNUO

Premio annuo imponibile	€	Vedi scheda di offerta economica
Imposte	€	Vedi scheda di offerta economica
SSN	€.	Vedi scheda di offerta economica
Premio annuo lordo	€	Vedi scheda di offerta economica

Art.3 – Omissis

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 6 – Durata del contratto e pagamento del premio
- Art. 9 – Modalità per la denuncia dei sinistri

L'ASSICURATO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 21/10/2016 14:49:11

IMPRONTA: 8BA4AB0DC32B1855864614C1FC7B8D3FA4BCED4E3BF673F1AA3FAC7DF1E1D7CD
A4BCED4E3BF673F1AA3FAC7DF1E1D7CD08D14712D73FA84CD4FD4B937FC9314E
08D14712D73FA84CD4FD4B937FC9314ED9C8AC4ACBD73E0E6DF00B0C4030102F
D9C8AC4ACBD73E0E6DF00B0C4030102FDCE82B37B12CE6B66868EC872FD8CAAC



ARPA FVG
Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

DECRETO N° 129 DEL 21/10/2016

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per il seguente periodo:

dal 24/10/2016

al 08/11/2016

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l'accesso a persone diverse dall'interessato/a o dagli aventi diritto può essere precluso.

Palmanova, 24/10/2016

L'incaricato

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 24/10/2016 11:19:20

IMPRONTA: 4FBCA60ACE3BDFDC9F567ED8EED17630ECF7EBC60B3CD2FCE8604075296B5579
ECF7EBC60B3CD2FCE8604075296B55799EFF9E17319F0627CF6E0A6DF2BF1874
9EFF9E17319F0627CF6E0A6DF2BF18742E7152E7A9C1FA099EB2940A0B3464B0
2E7152E7A9C1FA099EB2940A0B3464B0A2F67FE64DA45477B3A4F447E32721B2